



CAMERA DEI DEPUTATI – XI LEGISLATURA

RELAZIONI DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

Doc. IV N.	Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato	Data di presentazione alla Presidenza
3-A	Leoluca Orlando	17-giu-92
18-A	Angelo Muzio	23-lug-92
46-A	Carlo Tassi	11-set-92
64-A	Vittorio Sgarbi	16-lug-92
67-A	Nino Sospiri	16-ott-92
80-A	Franco Piro	29-ott-92
82-A	Uber Anghinoni	30-nov-92
106-A	Leone Manti e Francesco Nucara	09-ott-92
124-A	Antonio Mundo	01-mar-93
131-A	Saverio Zavettieri	01-mar-93
159-A	Massimo Abbatangelo	18-mag-93
176-A	Gian Mauro Borsano	18-mag-93
189-A	Paolo Pillitteri	08-giu-93
199-A	Fabio Mussi e Nedo Barzanti	20-lug-93
204-A	Claudio Giovanni Fava	08-giu-93
232-A	Giulio Caradonna	22-lug-93
233-A	Giulio Ferrarini	21-lug-93
272-A	Giulio Ferrarini	21-lug-93
361-A	Piero Mario Angelini	28-set-93
375-A	Bettino Craxi	13-lug-93
517-A	Cosimo Di Giuseppe	28-set-93
523-A	Francesco Borgia	28-set-93

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 3-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO
ORLANDO

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 595 DELLO
STESSO CODICE E 13 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 (DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA, AGGRAVATA)

TRASMessa DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTELLI)

il 23 maggio 1992

Presentata alla Presidenza il 17 giugno 1992

COLLEGHE DEPUTATE, COLLEGGI DEPUTATI !
— Il 23 maggio 1992 il Ministero di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei deputati una domanda di autorizzazione a procedere, proveniente dalla Corte di appello di Roma, nei confronti del deputato Leoluca Orlando per il reato di diffamazione aggravata per mezzo della stampa.

Il procedimento in questione trae origine da una querela sporta dal deputato Vito Bonsignore in relazione ad una intervista di Vera Schiavazzi a Leoluca Orlando pubblicata dal quotidiano *La Repubblica* il 9 ottobre 1990 con il titolo « Risvegliati Torino io sono Leoluca Orlando ». In tale intervista Leoluca Orlando affermava, tra l'altro: « se l'onorevole Bonsignore mi risponde pubblicamente di non aver nulla a che fare con i Lima e i Ciancimino io, pubblicamente, gli chiedo scusa; noi palermitani veniamo compatiti per personaggi come Ciancimino e Lima, qui da voi le stesse cose hanno altre facce, per esempio quella di Bonsignore ».

Con sentenza del 24 settembre 1991 il tribunale penale di Roma condannava Leoluca Orlando alla pena di sei mesi di reclusione, al risarcimento dei danni — quantificati nella misura di lire 1.000.000 — perché ritenuto responsabile del reato previsto dagli articoli 110 e 595 del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

La sentenza veniva impugnata dal difensore di Leoluca Orlando il 22 ottobre 1991.

La Giunta ha esaminato la domanda — nella seduta del 10 giugno 1992, — proce-
e del deputato inquisito, concessione dell'autorizzazione rilevando nel contenuto implicitamente ri-

conosceva come elemento di diffamazione l'appartenenza ad una determinata corrente della Democrazia Cristiana. Il deputato Leoluca Orlando precisava inoltre di essere stato condannato in contumacia, pur dovendo essere ascoltato, alla data dell'udienza, dal CSM.

La Giunta ha innanzitutto ritenuto necessario, anche alla luce di una lettura evolutiva dell'articolo 68 della Costituzione, di modificare gli indirizzi precedentemente seguiti limitando rigorosamente le proposte di diniego dell'autorizzazione a procedere a quei casi in cui si dovesse manifestare un palese intento persecutorio nei confronti di un membro della Camera. Non si è invece ritenuto di dover estendere l'ambito di tutela dell'immunità a quei fatti riconducibili in senso molto ampio all'esercizio delle attività politiche e sindacali del deputato (la cosiddetta « proiezione esterna » dell'attività del parlamentare), fatta salva naturalmente l'insindacabilità di quegli atti riconducibili invece all'esercizio delle funzioni parlamentari.

Si è rilevato in ogni caso che i fatti in questione sono avvenuti in epoca antecedente alla elezione di Leoluca Orlando a deputato e che lo stesso aveva impugnato la sentenza di primo grado.

La Giunta, in considerazione della mancanza di *fumus persecutionis*, della non riconducibilità dei fatti contestati a Leoluca Orlando alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari, dell'interesse dello stesso Leoluca Orlando al processo d'appello, ha pertanto deliberato, all'unanimità, di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio.

ROBERTO CICCIOMESSERE, *Relatore.*

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 18-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

MUZIO

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, 595, TERZO COMMA, DELLO STESSO CODICE E 13 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47
(DIFFAMAZIONE COL MEZZO STAMPA, AGGRAVATA E CONTINUATA)

TRASMessa DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTELLI**)

18 giugno 1992

Presentata alla Presidenza il 23 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'8 giugno 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei Deputati una domanda di autorizzazione a procedere della procura della Repubblica di Casale Monferrato nei confronti del deputato Angelo Muzio per il reato di diffamazione aggravata e continuata per mezzo della stampa.

Il procedimento in questione trae origine da una querela sporta il 28 settembre 1989 dal consigliere comunale di Casale Monferrato Giuseppe Romussi contro quattro esponenti della segreteria della Camera del Lavoro casalese, Mauro Ferraris, Angelo Muzio, Marinella Migliorini, Guido Demichelis, per due articoli apparsi rispettivamente sull'edizione de « Il Monferrato » del 22 novembre 1989 e sull'edizione de « La Vita Casalese » del 21 novembre 1989. In tali articoli si criticava l'intervento di Giuseppe Romussi, nella seduta del consiglio comunale del 12 settembre, a proposito di supposte responsabilità della Camera del Lavoro nella compra-vendita dei posti di lavoro, in particolare affermando che « Tale fenomeno, come per altro è avvenuto per le presunte false invalidità civili (per cui è aperta un'istruttoria) caratterizza un aspetto di deterioramento della vita politica del nostro Paese. Crediamo invece si debba passare dalla conoscenza dell'esistenza di questi fenomeni (tipicamente mafiosi) all'individuazione delle responsabilità e all'affermazione della giustizia » [...] « respingiamo sia il metodo che le affermazioni intimidatorie e tendenziose adottate nei confronti del segretario della

Camera del Lavoro, Bruno Pesce » [...] « sono altresì da respingere gli attacchi grotteschi alla stampa, forse dettati da chi non si rassegna al sempre minor spazio riservatogli nella vita politica casalese ».

Il 28 aprile 1992, nell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Casale Monferrato, veniva deciso lo stralcio del procedimento nei confronti di Angelo Muzio in seguito alla sua elezione alla Camera dei Deputati e, successivamente, si dichiarava di non doversi procedere contro i tre coimputati (Mauro Ferraris, Marinella Migliorini, Guido Demichelis) per il reato ad essi ascritto ritenendosi esclusa qualsiasi aggravante e perché, di conseguenza, il reato risultava estinto per amnistia.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 21 luglio 1992, procedendo all'audizione del deputato Angelo Muzio che chiedeva la concessione dell'autorizzazione a procedere. La Giunta, poiché i fatti in questione sono avvenuti in epoca precedente alla elezione di Angelo Muzio a deputato e quindi, in ogni caso, non possono essere ricondotti all'esercizio delle sue funzioni parlamentari, in considerazione della mancanza del cosiddetto *fumus persecutionis*, dell'interesse dello stesso parlamentare ad ottenere, come già avvenuto per i coimputati, il proscioglimento dai reati contestati, ha pertanto deliberato all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio.

Roberto CICCIOMESSERE, *Relatore*.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 46-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

TASSI

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 595, TERZO COMMA, DEL CODICE PENALE (DIFFAMAZIONE AGGRAVATA); PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 595, TERZO COMMA, DEL CODICE PENALE (DIFFAMAZIONE AGGRAVATA); PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 595, TERZO COMMA, DEL CODICE PENALE (DIFFAMAZIONE AGGRAVATA)

TRASMessa DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(**MARTELLI**)

il 3 luglio 1992

Presentata alla Presidenza l'11 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — In data 3 luglio 1992 il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Carlo Tassi avanzata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

L'onorevole Carlo Tassi è stato querelato per il delitto di diffamazione aggravata per avere, attraverso tre interrogazioni parlamentari presentate rispettivamente l'11 aprile, il 15 e il 22 maggio 1990, offeso il prestigio di Stefano Lavagetto, notaio in Parma.

Si tratta — con tutta evidenza — di un caso classico di insindacabilità delle funzioni parlamentari, e quindi coperto dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Pertanto — ai sensi di tale articolo e comma — la Giunta per le autorizzazioni a procedere propone, all'unanimità, che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria rientrando i fatti ascritti nella prerogativa dell'insindacabilità, di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Roberto CICCIOMESSERE, *Relatore*.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 64-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

SGARBI

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, 61, NUMERO 2), 480 (FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE), 640, CAPOVERSO, NUMERO 1) (TRUFFA AGGRAVATA) DELLO STESSO CODICE

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTELLI**)

il 16 luglio 1992

Presentata alla Presidenza il 14 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il 15 luglio 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei deputati una domanda di autorizzazione a procedere della procura della Repubblica di Venezia nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per concorso nei reati di « falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative » e « truffa aggravata ».

Il procedimento in questione trae origine da una denuncia presentata il 12 ottobre 1990 da Italo Tassinari, direttore del periodico « Mondò Libero », con la quale si affermava che il prof. Vittorio Sgarbi sarebbe stato assente per tre anni dal suo ufficio presso la Soprintendenza per i beni artistici e storici del Veneto continuando però a ricevere il suo stipendio. Si affermava inoltre che « il prof. Sgarbi si era dedicato ad altra attività più o meno retribuita, oltre a quella di *show-man*, senza mai presentarsi in ufficio come era suo dovere ».

Il 3 dicembre 1990 la procura della Repubblica di Venezia richiedeva al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione dettagliata sulle assenze dal servizio del prof. Sgarbi e sulle certificazioni mediche presentate per ottenere congedi e aspettative. Si chiedeva inoltre di sapere se per queste assenze era stata corrisposta o meno la retribuzione.

Il Ministero rispondeva il 25 gennaio 1991 fornendo gli elementi richiesti dai quali emergeva che il prof. Vittorio Sgarbi era stato assente dal servizio, a partire dal giugno 1987, 416 giorni per motivi di salute (aspettative), 18 mesi per motivi di famiglia (aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e proroga eccezionale di cui al successivo articolo 70), 43 giorni per congedi straordinari (per lo svolgimento

della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 6 maggio 1990 e per motivi di salute). Era stato inoltre posto in aspettativa non retribuita per mandato amministrativo dal 26 maggio 1990, essendo stato eletto Consigliere comunale di San Severino Marche.

Il Ministero trasmetteva inoltre l'atto di citazione della Procura generale della Corte dei conti del 19 novembre 1990 con cui si chiedeva al prof. Sgarbi la restituzione in favore dell'erario di circa 38 milioni di lire, corrispondenti a retribuzioni percepite senza un titolo valido di legittimazione. Successivamente veniva acquisita la decisione adottata nella udienza del 29 gennaio 1992 con la quale la Corte dei conti condannava il prof. Sgarbi al pagamento, in favore dell'erario, della somma di 12 milioni circa. Sulla base delle successive indagini il sostituto procuratore della Repubblica presso la procura di Venezia incardinava un procedimento per reati di falsità ideologica e truffa che sarebbero stati commessi dal 25 ottobre 1989 al 12 aprile 1990 (per i periodi precedenti gli eventuali reati risultano comunque amnistiati) ritenendo che il prof. Vittorio Sgarbi, in concorso con il medico Andrea Zamboni, avesse « fatto confezionare certificazioni attestanti inesistenti malattie al fine di ottenere la concessione di aspettative che, pur non retribuite, comportavano, comunque, oneri per l'amministrazione statale di appartenenza, essendo a carico della medesima i contributi per l'assistenza sanitaria a favore del medesimo ».

In base alla lettura del fascicolo processuale, per il periodo indicato risultano agli atti:

1) a) una richiesta, in data 9 settembre 1989, di proroga di tre mesi dell'aspettativa per motivi di famiglia a partire dal 13 ottobre 1989;

b) un certificato medico in data 13 ottobre 1989 (la data dalla quale doveva scattare la proroga dell'aspettativa); un decreto del direttore generale del personale del ministero, con il quale si concede *retroattivamente* il periodo di aspettativa richiesto dal 13 ottobre 1989 al 12 gennaio 1990.

2) a) una successiva richiesta in data 5 marzo per la concessione retroattiva dell'aspettativa in relazione alle assenze dal 13 gennaio 1990 e dal 13 febbraio 1990 (due mesi);

b) una ulteriore richiesta di proroga eccezionale dal 13 marzo al 13 aprile 1990 alla quale risulta allegato un certificato medico;

c) un certificato medico relativo al periodo 13 gennaio 1990-13 febbraio 1990;

d) un decreto del direttore generale del personale del ministero, in data 23 gennaio 1991 relativo alla concessione di un periodo di aspettativa dal 13 gennaio al 12 aprile 1990;

e) una lettera della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Venezia, inviata in data 7 marzo 1990, alla direzione del personale del ministero, nella quale si fa riferimento: a) al mancato invio di una richiesta di proroga dell'aspettativa da parte dello Sgarbi in riferimento al periodo di assenza protrattasi dal 13 gennaio; b) ad un certificato medico in data 13 febbraio 1990 che prescriveva un ulteriore periodo di trenta giorni di riposo; c) alle risultanze di una visita fiscale dalla quale si riteneva che lo Sgarbi potesse riprendere servizio in data 14 febbraio 1990.

Dalla documentazione allegata risultano pertanto non poche incertezze e discordanze. Nel corso delle indagini, inoltre, il pubblico ministero ha ritenuto di richiedere — e il giudice per le indagini preliminari in conseguenza di disporre — l'acquisizione, con incidente probatorio ex

articolo 551, comma secondo, e 552 del codice di procedura penale — di una perizia medico-legale tesa ad accertare la reale esistenza della malattia addotta dallo Sgarbi per giustificare la sua assenza dal servizio. La perizia, effettuata dal dottor Burigona, in qualità di perito giudiziario, affermava, dopo ampie argomentazioni, che « i certificati emessi non attestarono le reali condizioni di salute dello Sgarbi ». A seguito di tale atto procedurale i difensori dello Sgarbi chiedevano l'annullamento della perizia in base all'argomento secondo cui il perito aveva omesso *in toto* gli adempimenti necessari a garantire il contraddittorio delle parti. A seguito di interrogatorio, ex articoli 362 e 549 del codice di procedura penale, il giudice procedente acquisiva inoltre dall'ispettore generale del registro erariale del ministero del tesoro e vice direttore della direzione provinciale del tesoro di Venezia, la conferma del fatto che anche durante il periodo di aspettativa senza assegni il dipendente statale — quale era appunto lo Sgarbi — usufruisce delle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta di martedì 6 ottobre 1992, procedendo all'audizione del deputato Vittorio Sgarbi che rilevava come l'accusa si fondi su un equivoco, avendo egli accettato la effettuazione di un incidente probatorio relativo all'accertamento del suo stato di malattia nel periodo in cui aveva ottenuto l'aspettativa, senza avvedersi che la aspettativa suddetta era stata concessa per motivi di famiglia e, dunque, l'eventuale suo stato di malattia non rilevava in alcun modo ai fini della concessione della medesima. Precisava inoltre di aver allegato comunque i due certificati medici, sebbene avesse richiesto una aspettativa per motivi di famiglia, poiché, al fine di completare il lavoro che stava svolgendo, intendeva evitare gli eventuali ritardi connessi con la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia. Rilevava del resto che era del tutto insussistente un danno all'erario dal momento che per i due anni nei quali ha conseguito l'aspettativa egli non ha percepito

alcun compenso né beneficiato di alcun contributo da parte dello Stato. Riferiva peraltro che il periodo di aspettativa che aveva ritenuto di richiedere doveva servire, così come è poi stato, ad ultimare un lavoro commissionato dalla Provincia di Rovigo che, iniziato con autorizzazione ufficiale da parte della Soprintendenza, si era dovuto poi sospendere per intervenuti motivi tecnici e politici. Rilevava infine che dall'azione del giudice può dedursi un chiaro intento persecutorio poiché dal momento della sua elezione a deputato quest'ultimo ha dato un ulteriore e considerevole impulso al procedimento anziché archiviarlo, come sarebbe stato opportuno, per palese insussistenza dei fatti.

Il deputato Vittorio Sgarbi produceva alcuni documenti fra cui un suo « atto di ricusazione » del 20 aprile 1992 nei confronti del pubblico ministero dott. Michele Maturi, incaricato delle indagini. Nello stesso atto si chiedeva al Consiglio superiore della magistratura, « in considerazione dell'assoluta, inequivocabile insussistenza di ragioni e dati di fatto a sostegno delle indagini svolte sul mio conto dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Venezia nel procedimento (...) e non potendo tollerare oltre una indegna farsa, lesiva per la giustizia e per il mio nome », di indagare for-

malmente sul comportamento del pubblico ministero Maturi. Il deputato Vittorio Sgarbi produceva inoltre due articoli di stampa in cui si dava notizia dell'avvenuta presentazione dell'« atto di ricusazione » del pubblico ministero come risposta all'invio alla Camera della domanda di autorizzazione a procedere e le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento della « tassa sulla salute » per il 1989, 1990 e 1991.

La Giunta, pur non rilevando agli atti alcun elemento che potesse evidenziare una intensificazione dell'attività inquirente nel periodo successivo alle elezioni da quale fosse possibile intravedere un intento persecutorio, riteneva prevalente su ogni altra considerazione la constatazione che i fatti in questione erano avvenuti in epoca precedente alla elezione del deputato Vittorio Sgarbi e che, quindi, non poteva essere presa in considerazione l'ipotesi di *fumus persecutionis* connessa ad eventuale manifesta infondatezza dell'accusa.

Per questi motivi la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi.

Roberto Cicciomessere, *Relatore*.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 67-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE (Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

SOSPIRI

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 341 DEL CODICE PENALE (OLTRAGGIO A UN PUBBLICO UFFICIALE)

TRASMessa DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTELLI**)

il 27 luglio 1992

Presentata alla Presidenza il 16 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il 25 luglio 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei deputati una domanda di autorizzazione a procedere della procura della Repubblica di Perugia nei confronti del deputato Nino Sospiri per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale.

Il procedimento in questione trae origine da una lettera inviata il 5 febbraio 1990 dal deputato Nino Sospiri al dottor Michele Ramundo, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pescara, con la quale si trasmettevano i verbali relativi alla seduta del Consiglio comunale di Pescara del 20 dicembre 1989, in ordine ad una interrogazione a firma Sospiri concernente l'affare di viale Pindaro (violazioni di vincoli edilizi nei lavori di ristrutturazione di un fabbricato). Nella stessa lettera il deputato Sospiri ricordava « che con nota raccomandata del 16 novembre 1987, già sottoposi alla sua (dis)attenzione l'argomento, ma inutilmente », dove il prefisso « dis » anteposto alla parola attenzione è cancellato con una barra tracciata a penna e quindi cancellato.

Il pubblico ministero presso la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Perugia proponeva immediatamente l'archiviazione del procedimento poiché « manca qualsiasi elemento per ritenere comunque voluta la percezione dell'espressione cancellata, secondo una sorta di oltraggio effettuato subdolamente, anche in relazione al tono della lettera che non appare assolutamente dettata da intenzioni offensive poiché è dal contenuto dei verbali del Consiglio allegati alla missiva che, secondo il Sospiri, emergerebbe con maggiore chiarezza quanto a suo tempo segnalato al magistrato ».

Non condivideva questo parere il giudice per le indagini preliminari che il 13 agosto 1991 respingeva la richiesta di archiviazione affermando che « proprio la qualità del mittente, certamente aduso a rapporti istituzionali improntati a rispetto e correttezza, rende del tutto improbabile che le modalità di correzione di quell'errore (un mero tratto di penna che lascia percepire l'intera espressione originariamente dattiloscritta) siano state casuali e non anzi preordinate capziosamente a rendere ostensibile quell'espressione (che, del resto, come sopra esposto, ben si inquadra logicamente con la velata censura fatta palese dal resto della missiva) anche a terzi (la missiva risulta inviata per conoscenza al comandante del Gruppo carabinieri di Pescara) senza assumersene lealmente la paternità ».

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 14 ottobre 1992 procedendo all'audizione del deputato Nino Sospiri.

La Giunta ha rilevato che la manifesta infondatezza dell'accusa si evince con tutta evidenza dall'analisi del fatto contestato e viene ribadita dalla stessa richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Ma questo motivo non sarebbe sufficiente da solo, secondo la nuova giurisprudenza della Giunta, a determinare una decisione di diniego della domanda di autorizzazione a procedere se, nei motivi con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta del pubblico ministero, (e implicitamente nella iniziativa del procuratore della Repubblica di Pescara) non emergesse una non giustificabile volontà di considerare offensiva non tanto l'espressione contenuta nella lettera, ma l'iniziativa di un parlamentare che, con molta cortesia e fermezza, segnala, per la seconda volta, una

supposta violazione della legge, lamentando l'inutilità della prima segnalazione. Si tende quindi, di fatto, a considerare automaticamente oltraggioso ogni atteggiamento di un parlamentare che esplicitamente o implicitamente esprima riserve o perfino censura nei confronti di una inerzia della magistratura, ponendo così dei

gravi limiti al libero esercizio della funzione parlamentare.

Per queste ragioni la Giunta ha deliberato, all'unanimità, di proporre la non concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Nino Sospiri.

Roberto CICCIOMESSERE, *Relatore*.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 80-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE (Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

PIRO

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 595, SECONDO COMMA, DEL CODICE PENALE E 13 DELLA
LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 (DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA, AGGRAVATA)

TRASMessa DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTELLI**)

il 31 luglio 1992

Presentata alla Presidenza il 29 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il 31 luglio 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei Deputati una domanda di autorizzazione a procedere della procura della Repubblica di Milano nei confronti del deputato Franco Piro per diffamazione aggravata. Il procedimento in questione trae origine da una querela presentata dal signor Giuseppe Morara contro il deputato Franco Piro, per una sua intervista pubblicata dal settimanale *L'Europeo* del 1° dicembre 1989, intitolata « L'ingiustizia ». Nell'intervista del giornalista Andrea Marcenaro, il deputato Franco Piro riferisce essenzialmente del colloquio che aveva avuto a Montecitorio con l'avvocato Roberto Montorzi. Nel passaggio ritenuto diffamatorio afferma che: « Secondo Montorzi il PCI ottenne in cambio che un suo uomo di nome Morara, che già lavorava alla SIP, venisse promosso alla responsabilità di un settore delicatissimo come quello delle intercettazioni telefoniche ».

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 20 ottobre 1992 rilevando che il deputato Franco Piro si era già interessato, prima della pubblicazione della citata intervista, della vicenda Montorzi con una interrogazione pubblicata il 29 luglio 1989 e con una interpellanza pubblicata il 27° novembre 1989. In particolare nel secondo documento parlamentare il deputato Piro, affermando di aver « incontrato giovedì 16 novembre l'avvo-

cato Roberto Montorzi su sua richiesta » in presenza di diversi parlamentari e giornalisti, chiedeva se fosse vero « che il signor Morara, collaboratore dell'onorevole Rino Nanni e che, a dire dell'avvocato Montorzi, risulta essere presidente (o segretario) dell'Istituto "Casali", sia stato promosso nell'ambito del compartimento SIP dell'Emilia-Romagna a funzioni delicate ed importanti e quali siano queste funzioni ».

Dalla analisi e dal confronto dei documenti si evince chiaramente che nell'intervista resa al settimanale *L'Europeo* il deputato Franco Piro si limita a prospettare gli stessi quesiti e ad esprimere le stesse opinioni che erano stati precedentemente oggetto di atti di sindacato ispettivo. Si può quindi agevolmente affermare che le espressioni oggetto della querela devono ritenersi insindacabili poiché è accertata la sostanziale coincidenza, la successione temporale e la connessione soggettiva fra il contenuto di un atto tipico della funzione parlamentare — l'interpellanza — e quanto ripetuto all'esterno mediante un'intervista.

Per questi motivi la Giunta propone all'Assemblea la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, trattandosi di fattispecie che rientra nella previsione di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Roberto CICCIOMESSERE, *Relatore*.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 82-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

ANGHINONI

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI
ARTICOLI 61, NUMERO 10, 81, CAPOVERSO, 595 DELLO STESSO CODICE E 13 DELLA LEGGE 8
FEBBRAIO 1948, N. 47 (DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA, CONTINUATA ED AGGRAVATA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTELLI)

il 31 luglio 1992

Presentata alla Presidenza 30 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 31 luglio 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei deputati una domanda di autorizzazione a procedere della procura della Repubblica di Mantova nei confronti del deputato Uber Anghinoni per il reato di diffamazione aggravata e continuata per mezzo della stampa.

Il procedimento in questione trae origine da una querela sporta da Giovanni Pasquale, assessore del comune di Sabbioneta e funzionario della Federazione provinciale coltivatori diretti di Mantova, e da Paolo Maroli, ex sindaco dello stesso comune e attualmente consigliere provinciale di Mantova, rispettivamente il 5 marzo 1992 e il 10 marzo 1992, in relazione al contenuto di una « Lettera al Direttore » pubblicata, a firma « Lega Nord - Lega Lombarda - Sezione Sabbionetana », dal quotidiano *Gazzetta di Mantova* il 28 gennaio 1992.

Giovanni Pasquale lamentava di essere stato diffamato in quanto nella citata lettera era accusato, in relazione ad una delibera con la quale il consiglio comunale di Sabbioneta aveva approvato il tracciato di una nuova strada, di aver tradito gli interessi dei coltivatori diretti della zona ai quali aveva fatto mancare « la minima tutela sindacale »; di aver favorito, nella sua qualità di assessore comunale, gli interessi privati del sindaco e compagno di partito, al fine di non far coinvolgere dal tracciato della strada un podere del quale sono proprietari i geni-

tori del sindaco stesso; di aver anteposto l'interesse di partito a quello degli associati al sindacato; di fare « il portaborse e portavoti del partito per paura di perdere il posto di lavoro di sindacalista ».

Paolo Maroli lamentava di essere stato diffamato in quanto nella citata lettera lo si accusava di aver brigato, abusando della sua posizione nell'amministrazione comunale prima, ed in quella provinciale poi, per far spostare il tracciato del progetto della circonvallazione per « non deturpare l'integrità del mappale paterno », cioè per evitare che l'opera passasse sui terreni di proprietà di suo padre.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 25 novembre 1992, procedendo all'audizione del deputato Uber Anghinoni.

La Giunta ha rilevato in via preliminare che i fatti in questione sono avvenuti in epoca precedente alla elezione di Uber Anghinoni a deputato e quindi non possono essere ricondotti all'esercizio delle sue funzioni parlamentari. In ogni caso non è percepibile alcun intento persecutorio da parte del pubblico ministero anche perché le indagini sono state doverosamente avviate su impulso di due querele di parte.

Per queste ragioni e sulla base della propria consolidata giurisprudenza, la Giunta ha deliberato di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio.

Roberto CICCIOMESSERE, *Relatore*.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 106-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ARRESTO

CONTRO IL DEPUTATO

MANTI

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 648 DEL CODICE PENALE (RICETTAZIONE); PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 648 DEL CODICE PENALE (RICETTAZIONE); PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 648 DEL CODICE PENALE (RICETTAZIONE)

E CONTRO IL DEPUTATO

NUCARA

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 648 DELLO STESSO CODICE (RICETTAZIONE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTELLI)

il 9 ottobre 1992

Presentata alla Presidenza 30 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 9 ottobre il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei Deputati una domanda di autorizzazione a procedere della procura della Repubblica di Reggio Calabria nei confronti dei deputati Leone Manti e Francesco Nucara per il reato di ricettazione (articolo 648 del codice penale). I sostituti procuratori della Repubblica di Reggio Calabria Roberto Pennisi e Giuseppe Verzera chiedono inoltre l'autorizzazione all'arresto dei due deputati.

Il procedimento in questione trae origine dalle confessioni e dalle chiamate in correità dell'ex sindaco di Reggio Calabria Agatino Licandro, nel corso degli interrogatori del 24 luglio 1992 e del 27 agosto 1992. Agatino Licandro affermava di aver ricevuto, in concorso con l'ex consigliere regionale Giuseppe Nicolò, tangenti per 300 milioni di lire da Giorgio De Camillis, amministratore delegato della « Bonifica Spa », in relazione alla stipula della convenzione fra il Comune di Reggio e la citata società per la concessione dei servizi occorrenti alla realizzazione del Centro direzionale (convenzione del 30 ottobre 1990) e per 200 milioni di lire da Vincenzo Gallo, dirigente della « Lodigiani Spa », in relazione all'aggiudicazione della gara d'appalto indetta dalla società « Bonifica » — per la realizzazione dello stesso Centro direzionale. Agatino Licandro dichiarava inoltre che queste tangenti erano state distribuite agli esponenti politici locali dei partiti che sostenevano la sua Giunta, ad alcuni amministratori locali e a membri del CORECO; fra questi, il deputato Leone Manti (contributi per complessivi 45 milioni) e il deputato Francesco Nucara, in concorso con Giovanni Riz-

zica (che materialmente avrebbe ricevuto contributi per complessivi 25 milioni, « previo accordo » con il deputato Nucara).

Secondo le dichiarazioni rese dall'ex sindaco di Reggio Calabria Agatino Licandro nell'interrogatorio del 24 luglio 1992, Leone Manti avrebbe ricevuto da Giuseppe Nicolò una prima somma di 10 milioni proveniente dalla prima tangente di 300 milioni pagata dalla « Bonifica Spa » (pag. 20 del verbale di interrogatorio del 24 luglio 1992), una seconda di 25 milioni da Agatino Licandro, quale parte dalla tangente di 200 milioni pagata dalla « Lodigiani Spa » e una terza somma di 10 milioni, sempre da Licandro che precisava di averla consegnata al « ritrovo Morabito poco prima del voto del 5 aprile » (pagine 35, 38 e 45 del verbale d'interrogatorio del 24 luglio 1992). Queste affermazioni vengono ribadite da Agatino Licandro anche nel secondo interrogatorio. Per quanto riguarda la posizione di Francesco Nucara, bisogna rilevare che Agatino Licandro, nel corso del primo interrogatorio, non faceva alcun riferimento ad un suo possibile coinvolgimento dichiarando invece di « aver dato contribuzioni al segretario provinciale del partito repubblicano, una volta 15 milioni e una volta 10 milioni » in conseguenza del pagamento delle due tangenti connesse alla vicenda Bonifica/Lodigiani (pagine 22 e 23 del verbale di interrogatorio del 24 luglio 1992). Nel successivo interrogatorio Agatino Licandro precisava che « il Rizzica si portava presso di me dopo che io dicevo all'on. Nucara di mandarmelo perché intendevo dare una contribuzione al partito del PRI che appoggiava la mia Giunta » (pag. 11 del verbale d'interrogatorio). Nello stesso in-

terrogatorio precisava di aver ricevuto la somma di 200 milioni da Vincenzo Gallo in tre soluzioni, l'ultima delle quali sarebbe stata corrisposta « subito dopo la campagna elettorale del 5 aprile 1992, epoca in cui venivo pressato da Manti e Nucara, al quale ultimo glieli corrispondevo per tramite di Rizzica, per coprire le spese elettorali dei propri partiti » (pag. 13 del verbale di interrogatorio).

A giudizio del pubblico ministero, le dichiarazioni dell'ex sindaco di Reggio Calabria troverebbero riscontro nella documentazione amministrativa acquisita sulla vicenda « Bonifica/Lodigiani » dal contenuto della comunicazione telefonica intercorsa tra Piero Battaglia — sindaco di Reggio Calabria per un breve periodo — e Mario De Tommasi e dalle dichiarazioni rese dall'ex senatore Sebastiano Vincelli. Particolare rilievo attribuisce il PM alla citata telefonata intercettata il 27 luglio 1992 poiché l'ex sindaco Battaglia « ammette l'esistenza di un sistema di tangenti al quale egli stesso — unitamente ad altri — vi partecipava, ed esprime viva preoccupazione per il "pentimento" del Licandro appreso poco prima da "Televideo", rappresentando contestualmente al suo interlocutore la urgente necessità di un incontro con l'on. Scotti. Testualmente Battaglia in quella telefonata dichiara: "...devo partire per Roma, ho avuto una chiamata urgente di Scotti... la cosa è brutta... oggi su televideo c'è una brutta cosa... dice che Licandro avrebbe detto, confessato al giudice tutto il sistema delle tangenti della città di Reggio Calabria, quindi non è che si è limitata la cosa alle fioriere, quindi qua si apre un vulcano... un vulcano ci sarà, se no non si spiegava che gli dava gli arresti domiciliari..." ».

Il pubblico ministero afferma in conclusione che l'attendibilità dell'ex sindaco di Reggio Calabria Agatino Licandro sarebbe provata, oltre che dagli elementi di riscontro, dalla « intrinseca logicità e coerenza che caratterizza la descrizione dei meccanismi denunciati, ma, soprattutto, per la circostanza che il Licandro accusa — prima degli altri — se stesso quale autore delle varie ipotesi di corruzione ». Anche il

giudice per le indagini preliminari riconosce tale attendibilità nell'ordinanza di custodia cautelare del 5 settembre 1992 con la quale ha disposto l'arresto di 24 persone, tra cui esponenti politici e imprenditori « anch'essi chiamati in correità dal citato Licandro e portatori della medesima posizione processuale dei deputati in epigrafe indicati ».

Il PM richiede inoltre la custodia cautelare dei deputati Leone Manti e Francesco Nucara sulla base delle esigenze previste dalle lettere a) e c) dell'articolo 274 del codice di procedura penale, richiamando le motivazioni del provvedimento coercitivo nei confronti di 24 indagati del giudice per le indagini preliminari. A sostegno della richiesta di misure cautelari nei confronti di tutti gli indagati, il PM, nella richiesta al GIP del 4 settembre 1992, cita quanto affermato dall'ex sindaco Agatino Licandro a proposito di Francesco Quattrone delle cui responsabilità non avrebbe fatto menzione nel primo interrogatorio « perché quest'ultimo gli aveva rappresentata la possibilità di intervenire ad inibire l'attività di P.G. svolta dall'Arma dei Carabinieri, prospettiva supportata da elementi di fatto posto che il Quattrone "... aveva fatto riferimento al contenuto di atti di indagine che io avevo modo di riscontrare alla luce delle domande che mi venivano via via poste nel corso dell'interrogatorio..." (dich. Licandro del 27/8/92 pag. 15). ». Da questo episodio si evidenzerebbe la capacità degli indagati, in particolare quelli che ricoprono cariche istituzionali, d'inquinare le prove. Il PM riscontra inoltre l'esigenza d'impedire la commissione di delitti analoghi a quelli per cui procede « avendo dimostrato gli indagati una specifica propensione alla perpetrazione di gravi delitti contro il patrimonio ».

Dello stesso avviso si mostra il Giudice per le indagini preliminari che il 5 settembre 1992 ha ordinato la cattura dei 24 indagati. Scrive infatti nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere che « la gravità degli addebiti in contestazione fa con ogni ragionevolezza pronosticare che ogni odierno indagato, a prescindere dalla even-

tuale formale titolarità di incarichi pubblici o privati in atto rivestiti, in quanto storicamente partecipe — nei termini prima chiariti — di tali vicende, ove non reo confesso, ben si adopererebbe per elidere ogni traccia probatoria ancora non conseguita dall'autorità giudiziaria (sia di natura documentale che di fonte testimoniale) in ulteriore riscontro a quanto già accertato, giovandosi all'uopo della medesima collocazione in virtù della quale ha sin qui potuto operare ». Precisa inoltre che « *nessun distinguo in ciò è sin qui ragionevolmente autorizzato circa le posizioni dei singoli indagati, atteso il chiaro inserimento di ognuno di essi in un meccanismo di pratiche illecite a tutti parimenti noto e dal quale con pari opportunità (sempur con collocazione più o meno nevralgica) tutti hanno potuto trarre proporzionalmente consistenti profitti ».*

La Giunta ha esaminato la domanda di autorizzazione a procedere nella seduta del 10 novembre 1992, procedendo — ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento — all'audizione dei deputati Leone Manti e Francesco Nucara.

Il deputato Leone Manti, nel corso della sua audizione, ha fatto presente che l'accusa da parte del Licandro nasce da un intento lesivo del medesimo ai suoi danni per una inimicizia politica che deve farsi risalire alla espulsione dal partito della democrazia cristiana di Francesco Macri, che egli stesso propose, contro l'avviso del Licandro, nella sua qualità di segretario provinciale della DC reggina. Tale ostilità è proseguita in relazione all'elezione del sindaco di Reggio e, in genere, in occasione di tutte le decisioni assunte dalla DC reggina. In ragione di tale manifesta ostilità egli ha intrattenuto con il Licandro soltanto rapporti di carattere formale. Alla luce di tali circostanze, risulta assolutamente priva di qualsiasi fondamento logico, prima che fattuale, una accusa relativa ad una presunta dazione di denaro effettuata dal Licandro alla sua persona. Da ultimo il contrasto si era peraltro accresciuto per la manifesta

volontà del Licandro di candidarsi alla Camera dei deputati e in conseguenza della decisione in senso contrario del comitato provinciale della DC reggina che decise, invece, di candidare lui stesso. Ha smentito inoltre recisamente tutte le circostanze di fatto riferite dal Licandro e ha sollevato forti dubbi sulla credibilità del medesimo il quale sembra aver riferito soltanto una piccola parte delle cose che a lui dovevano essere note in virtù delle posizioni di rilevante potere — prima assessore alle finanze e poi all'edilizia — che egli aveva ricoperte. Ha sollevato anche critiche circa l'operato dei giudici reggini i quali, sulla base della testimonianza del Licandro, hanno indiscriminatamente sottoposto a custodia cautelare numerose persone in base ad accuse generiche ed inconsistenti. Ha infine sottolineato di essere stato pesantemente danneggiato sul piano politico dal grande rilievo giornalistico che i giudici reggini, improvvisati epigoni di altri magistrati che con ben altro rigore conducono indagini sull'intreccio tra affari e politica, hanno inteso dare alla loro indagine. Affinché la propria immagine non venga ulteriormente danneggiata ha inoltre chiesto che l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti venga senz'altro concessa ».

Il deputato Francesco Nucara, nel corso della sua audizione, ha dichiarato la sua totale estraneità ai fatti addebitatigli denunciando la complessiva inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie lanciate dal Licandro nei suoi confronti. Invero il Licandro descrive un sistema generale di distribuzione di tangenti derivante dall'esecuzione di opere pubbliche ai rappresentanti dei vari partiti, limitandosi però a lanciare accuse specifiche solo in relazione alla vicenda del Centro direzionale, nulla dicendo invece per quanto riguarda le numerose attività in cui è stato sicuramente coinvolto in relazione ai suoi incarichi, ricoperti presso il comune di Reggio Calabria di assessore ai lavori pubblici, all'urbanistica e alle finanze. Da parte sua ha tenuto a ricordare che nel 1990 attaccò pubblicamente il Licandro, allora asses-

sore ai lavori pubblici, affermando che il suo partito non sarebbe mai entrato in una Giunta comunale di cui Licandro fosse stato assessore ai lavori pubblici. Tra l'altro, in relazione alla specifica vicenda del Centro direzionale, ha ricordato di aver presentato un'interrogazione parlamentare e di aver fatto numerose denunce in Consiglio comunale.

Ha inoltre precisato che durante il periodo dei lavori del Centro direzionale, il partito repubblicano è stato all'opposizione, per cui non si comprende a quale patto finalizzato alla distribuzione di tangenti avrebbe partecipato. Richiamata la natura conflittuale dei suoi rapporti con il Licandro ha ricordato che il partito repubblicano non votò quest'ultimo alla carica di sindaco ma entrò nella maggioranza consiliare in un secondo momento chiedendo successivamente una verifica politica, e dopo le dimissioni di Licandro si adoperò perché fosse eletto un sindaco non democristiano. Premesso di non ritenere esistente da parte del magistrato un *fumus persecutionis* ha rivendicato la linearità della sua condotta politica e morale e ha respinto con sdegno le accuse del Licandro. Invero non si comprende perché il Licandro non gli avrebbe dato i soldi direttamente, ma per il tramite del Segretario provinciale; tra l'altro l'autorità giudiziaria non si è preoccupata di stabilire in quale circostanza sarebbe avvenuta la consegna del denaro e in quale termini si sarebbe verificato il suo coinvolgimento personale; in particolare è assolutamente inverosimile una consegna di denaro il 5 aprile, dal momento che sia lui che Rizzica in quel periodo, per motivi personali, non potevano essere fisicamente coinvolti in operazioni di questo genere. L'inattendibilità delle dichiarazioni del Licandro, sempre ad avviso del Nucara, risulta confermata anche dalla circostanza, che stando alle sue dichiarazioni, avrebbe distribuito una somma di denaro maggiore dell'entità delle tangenti; tra l'altro sembra per lo meno strano che su un'opera di 120 miliardi siano state distribuite tangenti per soli 300 milioni. La verità è che il magistrato non deve limitarsi ad

indagare solo sul Centro direzionale, e il Licandro deve dire tutte le cose che conosce, anche in relazione ad altri appalti. Infatti quando fu approvato il decreto per Reggio Calabria, venne attuato un programma di interventi, gestito anche da Licandro allora assessore all'urbanistica, con il quale furono distribuiti, secondo criteri fortemente arbitrari, 250 miliardi, nonostante le forti critiche avanzate dal suo partito.

Ha ritenuto inoltre estremamente gravi le ripetute violazioni del segreto istruttorio che vi sono state; tra l'altro ha ricordato che sono attualmente detenute due persone accusate da Licandro per ricettazioni per cifre irrilevanti, solo perché, uno, il Marra, si è permesso di querelare Licandro per calunnia, e l'altro, L'Aliquò, perché non confessa. Inoltre il Licandro che ha fatto l'assessore ai lavori pubblici, all'urbanistica e alle finanze in una zona ad alta densità mafiosa, non parla mai di rapporti tra mafia e politica e questo ne conferma l'inattendibilità. Tra l'altro gli è apparso strano che, mentre nell'interrogatorio del 4 luglio il Licandro non lo cita mai, nel secondo interrogatorio dopo 35 giorni, lo accusa, superando, a quanto pare, una precedente amnesia. In conclusione il deputato Nucara ha chiesto che non solo l'autorizzazione a procedere, ma anche l'autorizzazione all'arresto, se la Giunta lo ritiene necessario, siano concesse.

Il deputato Francesco Nucara produceva successivamente una *memoria difensiva* con 14 allegati nella quale venivano ribaditi e precisati gli elementi e i giudizi riferiti nel corso della sua audizione.

Alla luce della documentazione acquisita e degli elementi emersi dall'audizione dei deputati indagati, non sembra che si possa rilevare alcun intento persecutorio nei confronti dei deputati Leone Manti e Francesco Nucara e neppure affermare una manifesta infondatezza dei fatti contestati a partire dalla quale scorgere un *fumus persecutionis*. Sicuramente il pubblico ministero non ha acquisito, allo

stato degli atti, le prove testimoniali o documentali dell'avvenuta consegna o incasso da parte dei due deputati del denaro proveniente dal pagamento di tangenti né le prove che dimostrerebbero la consapevolezza da parte dei due deputati di aver ricevuto del denaro proveniente da una attività di corruzione. In particolare per quanto riguarda il deputato Francesco Nucara, gli indizi sono ancor più fievoli poiché, sulla base delle dichiarazioni di Agatino Licandro, il denaro non sarebbe stato consegnato a lui direttamente ma attraverso il segretario provinciale del Pri Giovanni Rizzica. Bisogna inoltre rilevare che gli elementi di riscontro portati a dimostrazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di Licandro attengono genericamente al supposto pagamento di tangenti mentre a sostegno della loro successiva distribuzione ad altri esponenti politici rimane la sola parola di Agatino Licandro. Ma non appartiene alla competenza di questa Giunta valutare la fondatezza della dichiarazione di correttezza dell'ex sindaco di Reggio Calabria Agatino Licandro ma solo accertare, come si è già detto, se vi siano stati intenti persecutori nello svolgimento dell'indagine preliminare. Non indifferente al fine della formazione di questo giudizio è la considerazione che non ci troviamo solo di fronte a valutazione del pubblico ministero ma che il giudice per le indagini preliminari ha confermato, nell'ordinanza di concessione delle misure cautelari, la consistenza dell'impianto accusatorio e degli elementi acquisiti dal pubblico ministero, la presenza di consistenti indizi e l'attendibilità dell'ex sindaco Licandro. Non è possibile del resto contestare davanti alla Giunta l'assenza di elementi di riscontro alle accuse di Agatino Licandro nei confronti dei deputati Leone Manti e Francesco Nucara poiché la richiesta di proseguire nelle indagini è finalizzata proprio al reperimento di quegli elementi oggettivi di riscontro senza i quali le chiamate di correo non potrebbero avere alcuna valenza di prova. Bisogna anche rilevare che la estrema brevità di questa fase delle indagini preliminari che l'articolo 344 del codice di procedura penale limita,

a tutela delle prerogative parlamentari, ad un massimo di trenta giorni non consente, nella maggior parte dei casi, approfondite attività di indagine.

Più complessa è invece la questione che attiene alla richiesta di autorizzazione per l'arresto dei due deputati. È innanzitutto incontestabile che l'autorizzazione a procedere e l'autorizzazione alla privazione della libertà previste dalla norma costituzionale godono di reciproca autonomia in ragione dei diversi scopi a cui sono finalizzate. La concessione della prima non presuppone quindi l'automatica concessione della seconda, così come l'assenza di intento persecutorio nell'indagine preliminare non esclude a priori una volontà di colpire la posizione politica del deputato con un provvedimento restrittivo che si vuole adottare per scopi meramente punitivi o esemplari. Bisogna inoltre precisare a questo proposito che non compete alla Giunta valutare solo la sussistenza, ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura penale, delle esigenze cautelari invocate dal PM. Queste esigenze devono infatti essere valutate alla luce di un interesse — la tutela del *plenum* assembleare — diverso da quello della giustizia. La determinazione della Giunta non potrà che scaturire da una comparazione fra i due interessi in conflitto e da un conseguente giudizio di prevalenza: quanto più grave sarà il reato per il quale si procede e quanto più irrinunciabili appariranno le misure richieste, meno stringente apparirà l'esigenza di tutela del *plenum*. La decisione su quale dei due interessi debba essere sacrificato è quindi affidata a valutazioni che prescindono o comunque che non sono necessariamente vincolate al giudizio sulla fondatezza giuridica della richiesta di misure cautelari.

Per trovare comunque qualche punto di riferimento normativo si può assumere che la norma costituzionale ponga in essere dei motivi di esclusione che, analogamente a quanto previsto dall'articolo 275 del codice di procedura penale, non consentano di disporre la custodia cautelare in carcere di un parlamentare *salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale*

rilevanza. La Giunta non può quindi limitarsi a verificare — al fine di escludere la presenza di intenti persecutori nella domanda di arresto di un membro del Parlamento — che sussistano i *gravi indizi* di colpevolezza richiesti dall'articolo 273 c.p.p., che sussistano le esigenze cautelari indicate dall'articolo 274 c.p.p., che la misura sia *proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata* (275 c.p.p.), che la custodia cautelare in carcere sia richiesta solo quando *ogni altra misura risulti inadeguata*, ma deve soprattutto valutare se sussistano quelle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che possano giustificare la grave decisione di far venir meno l'integrità del *plenum* assembleare.

Ritornando al caso in questione è necessario valutare la consistenza delle ragioni poste alla base della richiesta di autorizzazione all'arresto e in che misura la gravità del reato e l'irrinunciabilità delle misure cautelari impongono di sacrificare l'interesse a non menomare la composizione della Camera.

A questo proposito bisogna ricordare innanzitutto che ai due deputati non è contestato il reato di corruzione, ma solo quello di ricettazione, di competenza pretorile e che quindi la misura cautelare richiesta non sembra *proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata*. Appare inoltre non sufficientemente convincente la richiesta di non distinguere, in sede di concessione delle misure cautelari, fra le diverse posizioni processuali, fra chi è indagato per il reato di corruzione e chi invece per quello di ricettazione. Se, come si afferma, i deputati Manti e Nucara, sarebbero stati solo i beneficiari di *un meccanismo di pratiche illecite* e non i registi o attori del meccanismo stesso, appare non del tutto convincente attribuire loro una capacità d'inquinamento delle prove pari a quella degli altri imputati indagati per il reato di corruzione.

Inoltre, se nella valutazione precedente relativa alla concessione dell'autorizza-

zione a procedere non era possibile dare ingresso a valutazioni sulla consistenza giuridica degli addebiti, non irrilevante appare questo elemento nel momento in cui si deve assumere la grave decisione di sacrificare la prerogativa costituzionale dell'inviolabilità. Infatti se in sede di esame della autorizzazione a procedere le riserve su alcuni specifici addebiti contestati al deputato in questione sono, come abbiamo prima rilevato, *ininfluenti* rispetto alla decisione della Giunta, diverso atteggiamento deve essere assunto per l'autorizzazione all'arresto. Del resto lo stesso articolo 273 del codice di procedura penale richiede esplicitamente, per la disposizione di misure cautelari, la sussistenza non solo di indizi ma di *gravi indizi* di colpevolezza. Se infatti gli elementi raccolti dal pubblico ministero appaiono sufficienti per autorizzare la prosecuzione delle indagini, decisamente sproporzionate rispetto alle effettive esigenze processuali e cautelari appaiono le richieste di privazione della libertà personale di deputati a cui la Costituzione attribuisce una particolare e doverosa tutela. Come abbiamo già visto, l'accusa nei confronti dei due deputati si basa esclusivamente sulla chiamata di correo dell'ex sindaco Licandro; per alcuni episodi relativi alla consegna di denaro di provenienza illecita le accuse di Licandro si basano su informazioni indirette e quindi non possono neppure essere considerate chiamate di correttezza; sono assenti, allo stato delle indagini, altri elementi di riscontro che certamente non potrebbero scaturire dai provvedimenti cautelari richiesti nei confronti dei due deputati.

Infine, dai fatti analizzati, non emergono in alcun modo quelle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che possono giustificare la decisione da parte di questa Giunta di proporre l'autorizzazione all'arresto dei deputati indagati e quindi di privare il Parlamento di due suoi membri.

In conclusione quindi si rileva che la mancata autorizzazione all'arresto, che segue necessariamente una autorizzazione a procedere che restituisce al PM ampi strumenti d'indagine, non pregiudica l'accer-

tamento della verità e rappresenta un sacrificio tollerabile a tutela dell'interesse della Camera di vedere non menomata la propria composizione.

Per questi motivi la Giunta ha deliberato nella seduta del 25 novembre 1992, con distinte votazioni, di proporre la con-

cessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei deputati Leone Manti e Francesco Nucara e il diniego dell'autorizzazione all'arresto degli stessi deputati.

Roberto CICCIOMESSERE, *Relatore*.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 124-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

MUNDO

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 648 DEL CODICE PENALE (RICETTAZIONE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTELLI**)

il 23 novembre 1992

Presentata alla Presidenza il 1° marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 18 novembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente alla Camera dei Deputati una domanda di autorizzazione a procedere della procura della Repubblica di Reggio Calabria nei confronti del deputato Antonio Mundo per il reato di ricettazione (articolo 648 del codice penale).

Il procedimento in questione trae origine dalle dichiarazioni rese, in data 8 ottobre 1992, da Nicolò Giuseppe che, insieme con l'ex sindaco di Reggio Calabria Agatino Licandro, avrebbe ricevuto da Giorgio De Camillis, amministratore unico della « BONIFICA s.p.a. » la somma di 300 milioni quale compenso non dovuto per la stipula di una convenzione fra il comune di Reggio e la citata società per la concessione dei servizi occorrenti alla realizzazione del Centro direzionale pubblico di servizi. Giuseppe Nicolò dichiarava di aver consegnato la parte del denaro « spettante » al PSI a persona non identificata della direzione centrale di Roma, su indicazione e con l'accordo di una serie di dirigenti di quel partito ai quali, successivamente, la somma sarebbe stata ridistribuita. Giustificava questa procedura anomala affermando che non avrebbe potuto affidare ad alcun dirigente locale il denaro per la sua equa distribuzione agli altri esponenti socialisti a causa della situazione conflittuale in cui versava il PSI di Reggio Calabria. Bisogna rilevare che Agatino Licandro aveva invece affermato che la parte « spettante » al PSI sarebbe stata consegnata a Giovanni Palmara.

È comunque utile riportare integralmente quelle parti della dichiarazione resa da Giuseppe Nicolò l'8 ottobre 1992 su cui il pubblico ministero fonda l'accusa:

« Ribadisco ciò che ho detto in sede di confronto che la parte di « ricaduta », mi riferisco a quella di lire 380 milioni spet-

tante al partito socialista, e cioè lire 100 milioni prima e lire 40 milioni dopo, fu data da me non già al Palmara come si è affermato ma, entrambe le volte, ad un funzionario della segreteria amministrativa del partito socialista in Roma presso la sede di tale partito in via del Corso. Mi comportai in questa maniera perché in quel momento, per via della particolare situazione di conflittualità in cui versava il partito socialista a Reggio Calabria, con tutti i suoi esponenti che si lottavano e neppure si guardavano in faccia, non avrei francamente avuto a chi materialmente consegnare quel denaro, perché chi lo avesse preso lo avrebbe trattenuto per sé senza distribuirlo equamente, sicché un pò tutti gli esponenti del PSI locale contattati in vista della percezione di quel denaro mi dissero di consegnarlo alla direzione centrale del partito, così come feci ».

« Ritengo che dopo questa consegna chi di dovere abbia provveduto alla distribuzione di rito ».

« Quando ho detto di aver contattato gli esponenti del PSI in sede locale per sapere come comportarmi mi riferisco a tutti gli esponenti del PSI locale, ed aggiungo che mi rivolsi anche a deputati nazionali eletti in Calabria e cioè Zavettieri, Mundo, Principe, Zito. In sede locale ne parlai con Palmara, Logoteta. Tutti concordemente mi dissero di comportarmi in quella maniera di cui ho detto. A ciascuno io dicevo che c'era quel contributo da dare al PSI e mi risposero in quella maniera; anzi il primo e colui che mi convinse in quel senso fu l'onorevole Saverio Zavettieri. Lo stesso avvenne con la seconda rata ».

« Non chiesi poi ai precedenti miei interlocutori se la distribuzione da parte della direzione vi fosse stata, ma il fatto che nessuno ebbe a lamentarsi con me, sta a dirmi che con la direzione centrale avevano raggiunto l'intesa ».

« Sostanzialmente parlai con esponenti di spicco del PSI dei quali sono in condizione di indicare con sicurezza i detti S. Zavettieri, Zito Antonio, Zito Sisinio, Logoteta, Costantino.

La S.V. mi invita a riferire con sicurezza i nominativi delle persone con cui ne parlai ed io rispondo: l'onorevole Zavettieri Saverio, Palmara Giovanni, Geresia Giovanni, Francesco Costantino, Francesco Principe cui si doveva storicamente l'inizio della pratica, ed altresì Logoteta vice sindaco e basta, per altri personaggi non ricordo con sicurezza. Ribadisco che fu lo Zavettieri il più determinato a dirmi di comportarmi in quella maniera ».

Secondo il pubblico ministero la richiesta di autorizzazione troverebbe giustificazione nelle dichiarazioni rese da Nicolò Giuseppe « che ha indicato il Mundo quale intermediario — unitamente ad altri — nella distribuzione della somma di lire 100.000.000 provento della corruzione ». Da questi elementi emergerebbe perciò « la necessità di chiarire se l'indagato abbia effettivamente assolto alla funzione che gli viene contestata in rubrica e, in caso positivo, delineare l'esatto ruolo ».

La Giunta ha esaminato la domanda di autorizzazione a procedere nella seduta del 2 febbraio 1993, procedendo — ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento — all'audizione del deputato Antonio Mundo che ha fornito chiarimenti e delucidazioni, sottolineando la propria totale estraneità alla vicenda, che del resto sarebbe stata intuitivamente evidente, considerando il fatto che egli è eletto nella circoscrizione di Cosenza e non in quella di Reggio Calabria. Nel porre in evidenza il grave danno all'immagine che aveva subito in

considerazione di questa vicenda, il deputato Antonio Mundo ha rilevato la pretesuosità dell'iniziativa giudiziaria, atteso che il suo nome non figura nelle testimonianze dei cosiddetti « pentiti ».

La Giunta ha rilevato che nel fascicolo allegato e in particolare nel verbale d'interrogatorio di Giuseppe Nicolò manca qualsiasi elemento che giustifichi una imputazione in capo al deputato in questione. Infatti Giuseppe Nicolò, diversamente da quanto si afferma nella domanda di autorizzazione a procedere, non indica il deputato Antonio Mundo quale intermediario nella distribuzione della tangente di 100 milioni: per ben due volte, alla richiesta di riferire con sicurezza i nomi delle persone con cui avrebbe concordato la consegna del denaro, non cita il nome di Mundo che appare solo nella prima parte dell'interrogatorio. Neppure negli altri verbali d'interrogatorio compresi nel fascicolo risulta alcun riferimento al deputato Mundo. Anche se lo stesso pubblico ministero si riserva di chiarire « se l'indagato abbia effettivamente assolto alla funzione che gli viene contestata », manifestando così uno scrupolo apprezzabile, non si può non rilevare con preoccupazione che in nessun documento allegato viene contestata al deputato Mundo alcuna particolare funzione nella vicenda.

Per queste ragioni la Giunta, ravvisando la totale assenza della stessa *notitia criminis* e quindi la manifesta infondatezza dei fatti contestati, propone all'Assemblea di non concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Antonio Mundo.

Roberto CICCIOMESSERE, *Relatore*.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 131-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

ZAVETTIERI

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 648 DEL CODICE PENALE (RICETTAZIONE)

TRASMessa DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTELLI**)

il 23 novembre 1992

Presentata alla Presidenza il 1° marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 18 novembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei Deputati una domanda di autorizzazione a procedere della procura della Repubblica di Reggio Calabria nei confronti del deputato Saverio Zavettieri per il reato di ricettazione (articolo 648 del codice penale).

Il procedimento in questione trae origine dalle dichiarazioni rese, in data 8 ottobre 1992, da Nicolò Giuseppe che, insieme con l'ex sindaco di Reggio Calabria Agatino Licandro, avrebbe ricevuto da Giorgio De Camillis, amministratore unico della « BONIFICA s.p.a. » la somma di 300 milioni quale compenso non dovuto per la stipula di una convenzione fra il comune di Reggio e la citata società per la concessione dei servizi occorrenti alla realizzazione del Centro direzionale pubblico di servizi. Giuseppe Nicolò dichiarava di aver consegnato la parte del denaro « spettante » al PSI a persona non identificata della direzione centrale di Roma, su indicazione e con l'accordo di una serie di dirigenti di quel partito ai quali, successivamente, la somma sarebbe stata ridistribuita. Giustificava questa procedura anomala affermando che non avrebbe potuto affidare ad alcun dirigente locale il denaro per la sua equa distribuzione agli altri esponenti socialisti a causa della situazione conflittuale in cui versava il PSI di Reggio Calabria. Bisogna rilevare che Agatino Licandro aveva invece affermato che la parte « spettante » al PSI sarebbe stata consegnata a Giovanni Palmara.

È comunque utile riportare integralmente quelle parti della dichiarazione resa da Giuseppe Nicolò l'8 ottobre 1992 su cui il pubblico ministero fonda l'accusa:

« Ribadisco ciò che ho detto in sede di confronto che la parte di « ricaduta », mi riferisco a quella di lire 380 milioni spet-

tante al partito socialista, e cioè lire 100 milioni prima e lire 40 milioni dopo, fu data da me non già al Palmara come si è affermato ma, entrambe le volte, ad un funzionario della segreteria amministrativa del partito socialista in Roma presso la sede di tale partito in via del Corso. Mi comportai in questa maniera perché in quel momento, per via della particolare situazione di conflittualità in cui versava il partito socialista a Reggio Calabria, con tutti i suoi esponenti che si lottavano e neppure si guardavano in faccia, non avrei francamente avuto a chi materialmente consegnare quel denaro, perché chi lo avesse preso lo avrebbe trattenuto per sé senza distribuirlo equamente, sicché un pò tutti gli esponenti del PSI locale contattati in vista della percezione di quel denaro mi dissero di consegnarlo alla direzione centrale del partito, così come feci ».

« Ritengo che dopo questa consegna chi di dovere abbia provveduto alla distribuzione di rito ».

« Quando ho detto di aver contattato gli esponenti del PSI in sede locale per sapere come comportarmi mi riferisco a tutti gli esponenti del PSI locale, ed aggiungo che mi rivolsi anche a deputati nazionali eletti in Calabria e cioè Zavettieri, Mundo, Principe, Zito. In sede locale ne parlai con Palmara, Logoteta. Tutti concordamente mi dissero di comportarmi in quella maniera di cui ho detto. A ciascuno io dicevo che c'era quel contributo da dare al PSI e mi risposero in quella maniera, anzi il primo e colui che mi convinse in quel senso fu l'onorevole Saverio Zavettieri. Lo stesso avvenne con la seconda rata ».

« Non chiesi poi ai precedenti miei interlocutori se la distribuzione da parte della direzione vi fosse stata, ma il fatto che nessuno ebbe a lamentarsi con me, sta a dirmi che con la direzione centrale avevano raggiunto l'intesa ».

« Sostanzialmente parlai con esponenti di spicco del PSI dei quali sono in condizione di indicare con sicurezza i detti S. Zavettieri, Zito Antonio, Zito Sisinio, Logoteta, Costantino.

La S. V. mi invita a riferire con sicurezza i nominativi delle persone con cui ne parlai ed io rispondo: l'onorevole Zavettieri Saverio, Palmara Giovanni, Gersia Giovanni, Francesco Costantino, Francesco Principe cui si doveva storicamente l'inizio della pratica, ed altresì Logoteta vice sindaco e basta, per altri personaggi non ricordo con sicurezza. Ribadisco che fu lo Zavettieri il più determinato a dirmi di comportarmi in quella maniera ».

Secondo il pubblico ministero la richiesta di autorizzazione troverebbe giustificazione nelle dichiarazioni rese da Nicolò Giuseppe « che ha indicato lo Zavettieri quale intermediario - unitamente ad altri - nella distribuzione della somma di lire 100.000.000 provento della corruzione ». Da questi elementi emergerebbe perciò « la necessità di chiarire se l'indagato abbia effettivamente assolto alla funzione che gli viene contestata in rubrica e, in caso positivo, delineare l'esatto ruolo ».

La Giunta ha esaminato la domanda di autorizzazione a procedere nella seduta del 2 febbraio 1993, procedendo - ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento - all'audizione del deputato Saverio Zavettieri

che ha fornito chiarimenti e delucidazioni, sottolineando la propria totale estraneità alla vicenda, che appare frutto di una iniziativa assolutamente faziosa e priva di fondamento, che si giova del clima particolarmente avvelenato nel quale si svolge attualmente la lotta politica. Ha poi affermato che la faziosità dell'iniziativa emerge ancor più evidente qualora si consideri che persone alle quali pure si è fatto riferimento in alcune testimonianze, non sono state, viceversa, sottoposte ad indagine.

Alla luce della documentazione acquisita, pur rilevando che la richiesta di autorizzazione trova giustificazione solo nelle dichiarazioni di Giuseppe Nicolò e non è confermata da alcun altro elemento indiziario, non sembra che si possa rilevare alcun intento persecutorio nei confronti del deputato Saverio Zavettieri o una manifesta infondatezza dei fatti contestati. Del resto lo stesso pubblico ministero si riserva di chiarire « se l'indagato abbia effettivamente assolto alla funzione che gli viene contestata », manifestando così uno scrupolo apprezzabile.

Per queste ragioni, la Giunta propone all'Assemblea di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Saverio Zavettieri.

Roberto CICCIOMESSERE, *Relatore*.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV
N. 159-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

ABBATANGELO

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, 697 DEL CODICE PENALE E 10 DELLA
LEGGE 14 OTTOBRE 1974, N. 97 (DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI E VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELLE ARMI, CONTINUATA)

TRASMessa DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTELLI**)

il 4 gennaio 1993

Presentata alla Presidenza il 18 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 4 gennaio 1993 il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei Deputati una domanda di autorizzazione a procedere della procura della Repubblica di Napoli nei confronti del deputato Massimo Abbatangelo per il reato di detenzione abusiva di armi. La domanda fa seguito alla sentenza del 26 gennaio 1989 con la quale il Tribunale di Napoli assolveva Massimo Abbatangelo per la detenzione di alcune pistole risultate inservibili e lo condannava alla pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione per la detenzione di varie armi da guerra (pistole e munizioni). Abbatangelo proponeva appello contro questa sentenza. Il 24 ottobre 1989 Massimo Abbatangelo veniva proclamato deputato e di conseguenza successivamente scarcerato. Il 21 marzo del 1990 la Camera concedeva l'autorizzazione a procedere per consentire il prosieguo del giudizio davanti alla Corte di appello di Napoli. In seguito alla elezione a deputato di Massimo Abbatangelo nell'aprile del 1992,

veniva richiesta nuovamente l'autorizzazione a procedere per la prosecuzione dell'azione penale.

La Giunta ha esaminato la domanda di autorizzazione a procedere nella seduta del 4 maggio 1993, rilevando che l'autorizzazione veniva richiesta per consentire lo svolgimento del processo di appello richiesto dallo stesso Massimo Abbatangelo. La Giunta ha escluso in ogni caso l'esistenza d'intenti persecutori nel corso dell'azione penale. Il deputato Massimo Abbatangelo non si è del resto avvalso della facoltà di rendere dichiarazioni in tal senso.

Per questi motivi,

la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Massimo Abbatangelo.

Roberto CICCIOMESSERE, *Relatore*.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 176-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

BORSANO

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 2621 DEL CODICE CIVILE (FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI);
PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 2630, SECONDO COMMA, NUMERO 2), DEL CODICE CIVILE
(VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INCOMBENTI AGLI AMMINISTRATORI)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTELLI**)

il 28 gennaio 1993

Presentata alla Presidenza il 18 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 28 gennaio 1993 il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei Deputati una domanda di autorizzazione a procedere della procura della Repubblica di Torino nei confronti del deputato Gian Mauro Borsano per i reati di cui agli articoli 2621 e 2630 del codice civile (false comunicazioni sociali e violazione degli obblighi incombenti agli amministratori). Da una consulenza tecnica acquisita dal pubblico ministero si ipotizzerebbe che il deputato Gian Mauro Borsano, quale amministratore della società « Gima Edizioni Srl », avrebbe « assunto e iscritto quale effettivo credito e componente positivo del reddito della società Gima Edizioni Srl verso i soci (Borsano, persona fisica, Gima spa, società facente capo al Borsano), la mera promessa (definita all'assemblea del 3 dicembre 1991) per la quale i detti soci si impegnavano irrevocabilmente e solidalmente tra loro a conferire nelle casse sociali denaro e/o beni per un importo di lire 6.000 milioni a titolo di contributo dei soci in conto esercizio 1991 per la riduzione dei costi di gestione... ». Si afferma inoltre che con tale espediente veniva coperta la perdita di gestione nell'ammontare di 6 miliardi. Questo « espediente contabile » avrebbe consentito — secondo il pubblico ministero « di ovviare alla messa in liquidazione della società e di protrarre per mesi la gestione della stessa,

con danno per i creditori, lavoratori e finanziatori ».

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 5 maggio 1993 procedendo all'audizione del deputato Gian Mauro Borsano. Nel corso dell'audizione, il deputato Gian Mauro Borsano ricordava che il fatto che ha dato luogo all'indagine penale consiste nell'operazione con la quale ha ripianato, con buon esito finanziario, le perdite di gestione relative al primo anno di attività del giornale *La Gazzetta del Piemonte*, da lui fondato, e che ha così potuto trovare in seguito un acquirente. Nel fare presente di ritenere legittima tale operazione, ricordava che ad essa si era affiancata la prestazione di garanzie riguardanti beni dal valore nettamente superiore al disavanzo. Manifestava infine l'auspicio che la procedura potesse proseguire.

La Giunta non è entrata nel merito del procedimento, rilevando solo che il pubblico ministero ha formulato le ipotesi di reato a partire da una consulenza tecnica. Non ravvisando nell'atteggiamento della magistratura un intento persecutorio, la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Gian Mauro Borsano.

Roberto CICCIOMESSERE, *Relatore*.

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 189-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

PILLITTERI

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 594, PRIMO E QUARTO COMMA, E 612 DEL CODICE PENALE
(INGIURIA E MINACCIA)

TRASMessa DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTELLI**)

l'11 febbraio 1993

Presentata alla Presidenza l'8 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'11 febbraio 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei deputati una domanda di autorizzazione a procedere della procura della Repubblica di Milano nei confronti del deputato Paolo Pillitteri per i reati di ingiuria e minaccia.

Il procedimento in questione trae origine da querele sporte nel giugno 1991 da Sigfrido Casaril, Elio Cagnazzi Nittolo e Giuseppe Mannino, rappresentanti di una organizzazione sindacale dell'ATM, i quali lamentavano di essere stati pubblicamente offesi da Paolo Pillitteri, all'epoca sindaco di Milano. In particolare, Giuseppe Mannino lamentava di aver subito minacce. Il contrasto tra il sindaco di Milano e i querelanti era stato determinato dalla proclamazione di uno sciopero dei dipendenti dell'ATM che intendevano protestare

per l'insediamento, nei pressi del deposito dell'azienda, di una comunità di extracomunitari.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta dell'11 maggio 1993, rilevando che il collega indagato non nega la sussistenza di alcuni dei fatti ascrittigli, ma ritiene che ad essi possano essere applicate le circostanze esimenti, avendo egli agito per contrastare una iniziativa sindacale che a suo giudizio presentava forti caratteri razzisti. Ma poiché tale apprezzamento è riservato al giudice e non emergono nel procedimento intenti persecutori, la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Paolo Pillitteri.

ROBERTO CICCIOMESSERE, *Relatore.*

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 199-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DEI DEPUTATI

MUSSI e BARZANTI

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 1948, N. 66
(VIOLAZIONE DELLE NORME PER ASSICURARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE FERRATE
ED ORDINARIE E LA LIBERA NAVIGAZIONE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**CONSO**)

il 22 febbraio 1993

Presentata alla Presidenza il 20 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 22 febbraio 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei deputati una domanda di autorizzazione a procedere della Procura della Repubblica di Livorno nei confronti dei deputati Fabio Mussi e Nedo Barzanti per il reato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (violazione delle norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione).

Il procedimento in questione trae origine da un rapporto del commissariato di Piombino con il quale si segnalava che in occasione di una manifestazione indetta il 3 dicembre 1992 a San Vincenzo dalle organizzazioni sindacali del comprensorio di Piombino, una parte dei manifestanti invadeva i binari ferroviari provocando l'arresto del traffico per un'ora e mezza. Nello stesso rapporto si affermava che tra le persone che avevano partecipato al blocco ferroviario vi erano i deputati Fabio Mussi e Nedo Barzanti. A conferma di ciò veniva anche prodotta una cassetta magnetica contenente la ripresa televisiva del blocco ferroviario.

La Giunta ha esaminato la domanda di autorizzazione a procedere nelle sedute del 19 maggio e dell'8 giugno 1993, procedendo — ai sensi dell'articolo 18 del regolamento — all'audizione dei deputati Fabio Mussi e Nedo Barzanti.

Il deputato Nedo Barzanti, nel corso della sua audizione, ricordava che l'episodio cui fa riferimento la domanda di autorizzazione a procedere s'inquadra in una lunga serie di iniziative politiche e di manifestazioni relative alla sorte dello stabilimento ILVA di Piombino su cui aveva presentato numerosi atti di sindacato

ispettivo ed effettuato svariati interventi parlamentari. Affermava inoltre che nel corso della manifestazione un gruppo di operai aveva invaso per breve tempo la sede ferroviaria, astenendosi però dal provocare incidenti, anche grazie alla sua opera di mediazione.

Il deputato Fabio Mussi, nel corso della sua audizione, escludeva la sussistenza d'intenti persecutori da parte della magistratura e chiedeva che l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti fosse concessa. Ricordava infine di aver presentato numerosi atti di sindacato ispettivo sulla vicenda dello stabilimento ILVA di Piombino.

Alla luce degli elementi acquisiti, si deve innanzitutto escludere l'applicabilità del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, relativo alla insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Non si tratta infatti di un'espressione di voto o di una opinione, ma dell'attuazione di un blocco ferroviario che, anche in relazione alle pronunce giurisprudenziali, non può in nessun modo essere ricondotto a tale fattispecie. Anche volendo estendere l'ambito della prerogativa prevista dalla Costituzione alla esplicazione sia parlamentare che extraparlamentare del mandato e cioè a tutte le opinioni connesse all'attività politica del parlamentare, ben difficilmente si può affermare che tale garanzia copra ogni comportamento illecito del deputato purché riferito ad iniziative politiche. Infatti la Costituzione limita espressamente l'ambito della insindacabilità alle « opinioni espresse » e ai « voti dati » proprio per delimitare il carattere derogatorio di questa prerogativa rispetto al principio costituzionale di uguaglianza.

Una estensione dell'irresponsabilità a qualsiasi atto del parlamentare dettato da convincimenti politici porterebbe del resto a conclusioni aberranti potendo ricomprendere anche i delitti contro la vita e l'incolumità individuale purché compiuti per finalità politiche. Inoltre se si riconosce che l'insindacabilità opera esclusivamente sul piano obiettivo, impedendo la qualificazione del fatto come illecito, difficilmente si potrebbe estendere questa valutazione ai fatti contestati ai deputati Mussi e Barzanti. Appare in ogni caso conclusiva l'attenta considerazione delle finalità della norma costituzionale che tende a tutelare la libertà del dibattito parlamentare e le scelte delle Camere e non il generico esercizio dell'attività politica. Mal si comprenderebbe infatti una così netta differenziazione sotto il profilo penale dei parlamentari rispetto agli altri cittadini che concorrono anch'essi a determinare la politica nazionale. Nel caso in

questione tale incongruenza sarebbe ancor più marcata poiché per lo stesso fatto e lo stesso comportamento politico sono sottoposti a procedimento giudiziario alcuni sindacalisti per i quali naturalmente non può essere invocata l'irresponsabilità.

Non può infine essere applicato il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione poiché non è rintracciabile nel procedimento contro i deputati Fabio Mussi e Nedo Barzanti alcun intento persecutorio. Il pubblico ministero si è infatti limitato ad esercitare l'azione penale in presenza di un dettagliato e documentato rapporto della polizia.

Per queste ragioni, la Giunta ha deliberato, con distinte votazioni, nella seduta dell'8 giugno 1993, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei deputati Fabio Mussi e Nedo Barzanti.

Roberto CICCIOMESSERE, *Relatore.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DOC11-4-199A
Lire 500

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 204-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

FAVA

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 57, 81, CAPOVERSO, 595, TERZO COMMA, E 13 DELLA LEGGE
8 FEBBRAIO 1948, N. 47 (OMESSO CONTROLLO SU REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA
PERIODICA, CONTINUATO)

TRASMessa DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**CONSO**)

il 26 febbraio 1993

Presentata alla Presidenza l'8 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 26 febbraio 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei Deputati una domanda di autorizzazione a procedere della procura della Repubblica di Roma nei confronti del deputato Claudio Giovanni Fava, nella sua qualità di direttore responsabile de « I Siciliani », per il reato di omesso controllo sul contenuto di articoli ritenuti diffamatori.

Il procedimento in questione trae origine da quattro distinte querele per diffamazione presentate nel corso del 1985 da Giuseppe Sottile e Antonio Ardizzone, Angelo Giuffrida, Paolo Seminara, Calogero Mannino per articoli apparsi sul mensile « I Siciliani » ritenuti dai querelanti gravemente lesivi della loro onorabilità e reputazione.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 20 maggio 1993, rilevando preliminarmente che la richiesta di autorizzazione per un procedimento iniziato ben prima dell'elezione del deputato Claudio Giovanni Fava è stata trasmessa alla Camera oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua proclamazione.

La Giunta ha osservato che l'elezione del deputato Fava è intervenuta nella fase processuale successiva all'ordinanza di rinvio a giudizio, ma precedente il dibattimento, fase questa che è caratterizzata da una indubbia condizione di quiescenza della procedura, ritenendo quindi che tale circostanza valga a legittimare l'iter parlamentare della richiesta, ancorché formalmente presentata in ritardo.

La Giunta, senza entrare nel merito del procedimento, rilevava che l'azione penale era stata avviata su denunce di parte e che la procedura non appariva viziata da intenti persecutori. Non essendo il collega Fava deputato all'epoca dei fatti, non è del resto applicabile ad essi l'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Per queste ragioni, la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Claudio Giovanni Fava.

ROBERTO CICCIOMESSERE, *Relatore*.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 232-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

CARADONNA

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 595, SECONDO E TERZO COMMA, DEL CODICE PENALE, E 13 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, (DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA, AGGRAVATA); PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 535, SECONDO E TERZO COMMA, DEL CODICE PENALE, E 13 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, (DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA, AGGRAVATA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(CONSO)

il 22 marzo 1993

Presentata alla Presidenza il 22 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 22 marzo 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei deputati una domanda di autorizzazione a procedere della Procura della Repubblica di Roma nei confronti del deputato Giulio Caradonna per il reato di diffamazione.

Il procedimento in questione trae origine da una querela presentata da Carla Voltolina, vedova dell'ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini, con la quale lamentava che alcuni articoli di stampa (apparsi sul *Corriere della Sera* e sul settimanale *Oggi* in seguito alla presentazione di una interrogazione parlamentare del deputato Giulio Caradonna) riferivano che Sandro Pertini, nel tempo in cui era Presidente della Camera, dispose l'acquisto per l'amministrazione di opere di artisti contemporanei, ricevendo poi da questi in regalo, a titolo personale, altre loro opere.

La Giunta ha esaminato la domanda il 7 luglio 1993, procedendo all'audizione del collega Giulio Caradonna, che faceva presente di non aver mai concesso interviste sulla questione oggetto della querela; tale vicenda fu invece oggetto di un dibattito parlamentare relativo alla risposta fornita dal Governo alla sua interrogazione.

La Giunta ha successivamente acquisito il testo della interrogazione n. 3-000447 presentata alla Camera dei deputati il 10 novembre 1992 dal deputato Caradonna e il resoconto stenografico della seduta del 4 dicembre 1992, in cui tale interrogazione fu discussa.

Dagli elementi acquisiti appare disagevole scindere le opinioni espresse dal deputato Caradonna nella citata interrogazione e nel corso del dibattito parlamentare in cui questa è stata discussa da quelle che risultano riportate dagli articoli del *Corriere della Sera* e di *Oggi*. È infatti evidente che il deputato Caradonna ha sollevato in sede parlamentare la questione dei quadri donati a Sandro Pertini non tanto per sollecitare l'acquisizione da parte dello Stato della « collezione Pertini » (trattandosi di collezione privata fra l'altro già donata al comune di Savona), quanto per insinuare che l'ex Presidente della Camera avrebbe tratto vantaggi personali in relazione alla carica ricoperta. Tali insinuazioni divengono esplicite accuse nei citati di stampa.

Poiché qualsiasi eventuale censura giudiziaria nei confronti del deputato Caradonna per quanto riportato negli articoli pubblicati dal *Corriere della Sera* e dal settimanale *Oggi* non potrebbe non mettere in causa anche le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, si deve ritenere che anche le esplicitazioni pubbliche di tali opinioni debbano essere considerate insindacabili.

Per queste ragioni, la Giunta ha deliberato nella seduta del 7 luglio 1993 di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, rientrando i fatti ascritti nella prerogativa dell'insindacabilità ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Roberto CICCIOMESSERE, *Relatore*.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 233-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO E DI AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PERQUISIZIONI

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

FERRARINI

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI
ARTICOLI 81, CAPOVERSO, E 319 DELLO STESSO CODICE (CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO
AI DOVERI D'UFFICIO, CONTINUATA)

TRASMessa DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**CONSO**)

il 22 marzo 1993

Presentata alla Presidenza il 21 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 22 marzo 1993 il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei deputati una domanda di autorizzazione a procedere della Procura della Repubblica di Parma nei confronti del deputato Giulio Ferrarini per concorso nel reato di corruzione.

Il procedimento in questione trae origine dalla medesima indagine che ha portato alla presentazione della domanda di autorizzazione a procedere doc. IV n. 272. Si fa infatti riferimento a quell'accordo politico che avrebbe portato alla costituzione a Parma di un *cartello* di imprese — legate sia ai partiti di maggioranza che di minoranza — che avrebbe monopolizzato gli appalti pubblici provvedendo a finanziare i partiti di riferimento in percentuale al valore dei lavori ottenuti attraverso gare truccate. In questo quadro il deputato Giulio Ferrarini avrebbe avuto un ruolo di rilievo nella definizione e nella gestione dell'accordo per la spartizione degli appalti fra le imprese del *cartello* e come percettore delle percentuali sui lavori pubblici. La vicenda specifica per la quale viene richiesta l'autorizzazione a proseguire le indagini riguarda la gestione di appalti relativi alla costruzione di tre padiglioni ospedalieri per

l'unità sanitaria locale n. 4 di Parma. La gara sarebbe stata gestita in modo da favorire tre associazioni temporanee di imprese legate alla DC e al PSI. Per l'intervento a favore degli aggiudicatari di tali appalti il deputato Giulio Ferrarini avrebbe ricevuto dagli imprenditori 160 milioni.

Questi fatti vengono riferiti o confermati dalle dichiarazioni di numerosi testi.

Dalla analisi degli atti non sono quindi individuabili intenti persecutori eventualmente desumibili da una manifesta infondatezza degli addebiti. Il pubblico ministero ha infatti raccolto consistenti indizi che certamente meritano di essere approfonditi nel prosieguo delle indagini.

Non può invece essere accolta la domanda di autorizzazione ed « eseguire eventuali perquisizioni » poiché, sulla base di una giurisprudenza consolidata della Giunta, tale tipo di richiesta deve essere motivata.

Per queste ragioni, la Giunta ha deliberato nella seduta dell'8 giugno 1993 di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Giulio Ferrarini ed il diniego dell'autorizzazione ad eseguire perquisizioni.

Roberto CiccioMessere, *Relatore*.

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 272-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE (Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO E DI AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PERQUISIZIONI

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

FERRARINI

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, E 319 DEL CODICE PENALE (CORRUZIONE
PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO, CONTINUATA)

TRASMessa DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(CONSO)

il 14 aprile 1993

Presentata alla Presidenza il 21 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il 14 aprile 1993 il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei deputati una domanda di autorizzazione a procedere della Procura della Repubblica di Parma nei confronti del deputato Giulio Ferrarini per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata).

Il procedimento in questione trae origine dall'indagine su una gara indetta dalla società « Autocamionale della Cisa » per l'appalto della fornitura e posa in opera di *guard-rail* in alcuni tratti della autostrada A 15. Nel corso dell'indagine è emerso che il presidente dell'*Autocisa* Adriano Polonelli avrebbe gestito in modo illecito la gara di appalto al fine di favorire la società *Turbosider*. Tale società avrebbe versato nel febbraio 1992 a Giulio Ferrarini, in presenza di Adriano Polonelli, la somma di 50 milioni di lire con la promessa che a gara conclusa sarebbe stata versata una ulteriore somma di denaro.

La Giunta ha esaminato la domanda di autorizzazione a procedere nelle sedute dell'8 e 9 giugno 1993, procedendo — ai sensi dell'articolo 18 del regolamento — all'audizione del deputato Giulio Ferrarini.

Dalle testimonianze raccolte, in particolare da quella del dirigente socialista Alfredo Stocchi, emergerebbe l'esistenza di un « cartello di Parma », costituito da imprese legate sia ai partiti di maggioranza che di minoranza, che avrebbe monopolizzato, a Parma, gli appalti pubblici, provvedendo a finanziare i partiti di riferimento in percentuale al valore dei lavori ottenuti

attraverso gare truccate. In questo quadro il deputato Giulio Ferrarini avrebbe avuto un ruolo di rilievo nella definizione e nella gestione dell'accordo politico fra i partiti per la spartizione degli appalti e come percettore delle percentuali sui lavori pubblici. Per quanto riguarda lo specifico versamento di cinquanta milioni connesso alla gara truccata dell'*Autocisa*, il pubblico ministero ha raccolto le testimonianze di Pasquale Setola, procuratore d'affari della *Turbosider* e Pier Paolo Ruscalla, amministratore della stessa azienda. La data dell'incontro viene confermata dalle dichiarazioni del segretario del Polonelli, Carlo Rossetti, e della segreteria di quest'ultimo, Carla Dall'Argine.

Dalla analisi degli atti non sono quindi individuabili intenti persecutori eventualmente desumibili da una manifesta infondatezza degli addebiti. Infatti — senza con questo voler esprimere giudizi sul merito del procedimento — il pubblico ministero ha raccolto consistenti indizi che certamente meritano di essere approfonditi nel prosieguo delle indagini.

Non può invece essere accolta la domanda di autorizzazione ad « eseguire eventuali perquisizioni » poiché, sulla base di una giurisprudenza consolidata della Giunta, tale tipo di richiesta deve essere motivata.

Per queste ragioni, la Giunta ha deliberato nella seduta del 9 giugno 1993 di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Giulio Ferrarini e il diniego dell'autorizzazione ad eseguire perquisizioni.

Roberto CICCIOMESSERE, *Relatore*.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 361-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO E DI AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PERQUISIZIONI PERSONALI E LOCALI

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

ANGELINI PIERO MARIO

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 323 DEL CODICE PENALE (ABUSO D'UFFICIO); PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 476 DEL CODICE PENALE (FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI)

TRASMessa DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**CONSO**)

il 18 maggio 1993

Presentata alla Presidenza il 28 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 18 maggio 1993 il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei Deputati una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio della procura della Repubblica di Lucca nei confronti del deputato Piero Mario Angelini per i reati di abuso d'ufficio e falso in atto pubblico.

Il procedimento in questione trae origine da un'indagine relativa alla realizzazione di una discarica in località Cava di Monte Niquila, nel comune di Massarosa, provincia di Lucca.

Secondo il pubblico ministero le procedure amministrative per la realizzazione della discarica apparirebbero « oscure e "sospette", al punto da richiedere ulteriori attività di questo ufficio ».

Al deputato Angelini, all'epoca sottosegretario all'ambiente, viene contestato di aver sollecitato la realizzazione della discarica attraverso interrogazioni parlamentari, di essersi interessato per la erogazione di fondi al consorzio lucchese per l'igiene del territorio e di essere intervenuto sul comitato ambiente « con fermezza » e « con offerte di danaro (teste Scatena) ».

Si afferma inoltre che Alberto Rosi, titolare della ditta *Pool Ecologia* coinvolta nella vicenda della vendita del terreno su cui doveva sorgere la discarica sarebbe stato « economicamente » disponibile nei confronti dell'onorevole Angelini soprattutto in tema di sovvenzioni per campagne elettorali, ricevendone in cambio protezione politica ».

La Giunta ha esaminato la domanda di autorizzazione a procedere nella seduta del 14 settembre 1993, procedendo — ai sensi dell'articolo 18 del regolamento — all'audizione del deputato Piero Mario An-

gelini che sollecitava la concessione dell'autorizzazione a procedere. Affermava infatti di avere interesse a vedere riconosciuta la sua innocenza e a dimostrare di aver agito nella vicenda della discarica non solo allo scopo di conseguire il più razionale utilizzo delle risorse ambientali, ma anche al fine di limitare la diffusa pratica del trasporto dei rifiuti solidi urbani verso regioni del Mezzogiorno d'Italia, ove tale settore è controllato dalla malavita organizzata.

Nel merito della vicenda ricordava che il progetto di realizzazione delle discariche nella provincia di Lucca era stato finanziato in ambito FIO, e pertanto con denaro dello Stato non amministrato dalla regione Toscana. Egli non aveva quindi, in tale situazione, alcuna occasione per potere speculare.

Affermava infine che il sostituto procuratore Ferro, che si era proposto per la candidatura al Senato per la lista della democrazia cristiana, risulterebbe legato — per il tramite del fratello — ad ambienti malavitosi.

Dall'esame della domanda e del copioso materiale allegato non è agevole individuare da quale comportamento del deputato Angelini possano discendere le ipotesi di reato formulate dal pubblico ministero. Bisogna infatti rilevare che l'attività parlamentare del collega Angelini a sostegno della localizzazione della discarica, che provocò fra l'altro un dibattito nell'Assemblea della Camera, o le sue prese di posizione pubbliche non possono certamente essere sindacate, che il relatore non è riuscito a rintracciare le dichiarazioni del teste Scatena dalle quali si evincerebbe che il deputato Angelini avrebbe premuto con offerte di denaro sul

comitato ambiente e che non è chiaro quale possa essere la rilevanza, ai fini dell'accusa, dell'eventuale rapporto con la ditta *Pool Ecologia* dal momento che il terreno è stato sotoposto ad esproprio per 500 milioni e che il suo proprietario ha avviato una lunga vertenza giudicando illegittima tale decisione. Non è quindi possibile desumere dalla domanda e dagli atti allegati quale sia il fatto suscettibile di essere configurato come reato e quali possano essere gli elementi sui quali si fonda l'accusa, in particolare per quanto

riguarda l'ipotesi di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Per queste ragioni, la Giunta ha deciso, nella seduta del 22 settembre 1993, di proporre all'Assemblea di restituire gli atti relativi alla domanda nei confronti del deputato Piero Mario Angelini all'autorità richiedente per assenza dei requisiti previsti dall'articolo 111 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Roberto CICCIOMESSERE, *Relatore*.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 375-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

CRA XI

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERI 2) E 7), 81, CAPOVERSO, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE, CONTINUATA E PLURIAGGRAVATA); PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, DELLO STESSO CODICE, 7 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E 4 DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659 (VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI, CONTINUATA)

TRASMessa DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**CONSO**)

il 20 maggio 1993

Presentata alla Presidenza il 13 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 20 maggio 1993 il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei deputati una domanda di autorizzazione a procedere della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del deputato Bettino Craxi per concorso nei reati di concussione e di violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti.

Il procedimento trae origine da una serie di indagini avviate nei confronti dei rappresentanti di enti di previdenza da cui emergerebbe una pratica concussoria nei confronti di numerosi costruttori che sarebbero stati costretti a pagare « tangenti » al PSI e alla DC per non essere ostacolati nella vendita di propri immobili ai medesimi enti. In particolare si chiede l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Bettino Craxi perché, agendo in concorso con l'amministratore del PSI Vincenzo Balzamo, con il commissario straordinario dell'INADEL Nevol Querci e con i legali rappresentanti di altri enti previdenziali (INAIL, ENPAS, ENPAM), avrebbe costretto Angelo Guglielmi, Angelo Brizziarelli, Pietro Mezzaroma, Domenico Bonifaci, Luciano Betti, Antonio D'Adamo, Pietro Santarelli e Bartolomeo Terranova a versare complessivamente 14.545 milioni destinati al finanziamento del PSI « onde non frapporte ostacoli alla vendita di immobili ». Tali « contributi » sarebbero stati di volta in volta richiesti come quota percentuale sugli importi dei contratti di vendita di immobili che i costruttori stipulavano con i citati enti previdenziali.

Le numerose dichiarazioni raccolte, in particolare quelle rese dal commissario straordinario dell'INADEL Nevol Querci, sono sostanzialmente univoche nel delineare un meccanismo diffuso e consolidato di finanziamento illecito di alcuni partiti da parte dei costruttori che desideravano

vendere immobili ad enti previdenziali. Tali contributi illeciti sarebbero stati pretesi dai segretari amministrativi dei partiti grazie al controllo che avrebbero esercitato, attraverso la designazione di propri rappresentanti, sui vertici degli enti previdenziali.

Le dichiarazioni su cui si basa l'accusa sono, nell'ordine cronologico, le seguenti:

- 24 ottobre 1992 - Angelo Guglielmi (verbale d'interrogatorio - PM Antonino Vinci);
- 28 ottobre 1992: Nevol Querci (verbale d'interrogatorio - PM Antonino Vinci);
- 30 ottobre 1992: Nevol Querci (verbale d'interrogatorio - GIP Adele Rando);
- 30 ottobre 1992: Nevol Querci (verbale d'interrogatorio - GIP Adele Rando);
- 11 novembre 1992: Angelo Brizziarelli (verbale di assunzione d'informazioni - PM Antonino Vinci);
- 12 novembre 1992: Pietro Mezzaroma (verbale d'interrogatorio - Procura di Roma);
- 12 novembre 1992: Pietro Mezzaroma (verbale d'interrogatorio - PM Antonino Vinci);
- 17 novembre 1992: Pietro Mezzaroma (verbale d'interrogatorio - PM Antonino Vinci);
- 17 novembre 1992: Pietro Mezzaroma (verbale d'interrogatorio - Procura di Roma);
- 17 novembre 1992: Bonifaci Domenico (verbale di assunzione d'informazioni - PM Antonino Vinci);
- 21 novembre 1992: Luciano Betti (verbale d'interrogatorio - Procura di Roma);
- 23 novembre 1992: Luciano Betti (verbale d'interrogatorio - PM Antonio Di Pietro);

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 23 novembre 1992: Luciano Betti (verbale d'interrogatorio - PM Antonio Di Pietro);
- 23 novembre 1992: Luciano Betti (verbale d'interrogatorio - PM Antonio Di Pietro);
- 24 novembre 1992: Salvatore Ligresti (verbale d'interrogatorio - PM Antonio Di Pietro);
- 1° dicembre 1992: Antonio D'Adamo (verbale d'interrogatorio - PM Antonino Vinci);
- 7 dicembre 1992: Pietro Santarelli (verbale d'interrogatorio - PM Antonino Vinci);
- 14 dicembre 1992: Nevol Querci (verbale d'interrogatorio - PM Antonio Di Pietro);
- 17 dicembre 1992: Antonio D'Adamo (memoria);
- 13 gennaio 1993: Nevol Querci (verbale d'interrogatorio - PM Antonio Di Pietro);
- 20 gennaio 1993: Bartolomeo Terranova (verbale d'interrogatorio - PM Antonino Vinci);
- 10 febbraio 1993: Luciano Betti (verbale d'interrogatorio - PM Antonino Vinci).

Di particolare rilievo sono le dichiarazioni di Nevol Querci che ammette sostanzialmente l'esistenza di questo meccanismo di finanziamento illecito del PSI attraverso i contributi dei costruttori che stipulavano contratti con l'ente, salvo negare che questi contributi possano essere qualificati come concussioni.

Afferma Nevol Querci nell'interrogatorio del 14 dicembre 1992, davanti al pubblico ministero Antonio Di Pietro, che col tempo si era venuta a creare una « condizione di favore » nell'acquisto di immobili da parte degli enti di previdenza verso grossi e ben individuati gruppi di imprese operanti nel settore. Questa ristretta schiera di imprenditori (Salvatore Ligresti, Paolo Berlusconi, Renato Bocchi, Domenico Bonifaci, Franco, Edoardo e Leo-

nardo Caltagirone, Pietro Mezzaroma, Pietro Santarelli, Angelo Brizziarelli) da una parte si sono occupati di contribuire alle spese della DC e del PSI versando dei contributi anche al di fuori della legge sul finanziamento dei partiti e, dall'altra, di venire privilegiati nell'ambito della ricerca del contraente da cui acquistare gli immobili in questione. Si era formata, cioè, una aspettativa dei partiti (DC e PSI) per cui, periodicamente, avvenivano dei versamenti da parte dei predetti imprenditori alle rispettive segreterie nazionali. Aggiunge Nevol Querci che erano le stesse segreterie nazionali della DC e del PSI (per il PSI il segretario amministrativo onorevole Vincenzo Balzamo) che segnalavano il « via libera » all'acquisto degli immobili in questione presso le imprese che si erano dimostrate amiche dei partiti (nel senso che si erano dimostrate sensibili al versamento di contributi ai partiti stessi). Alla richiesta di fornire spiegazioni sulla sua condizione di oppositore alla linea politica del segretario Bettino Craxi, che però si era fatto ugualmente carico di versare denaro alla segreteria, Nevol Querci risponde di rendersi conto che il partito, per sopravvivere, ha bisogno di denaro indipendentemente da una certa linea politica che poteva non condividere, come di fatto non divideva; peraltro diceva di sapere che nei posti chiave di determinati enti, tra cui l'INADEL, vengono messe persone di cui il partito ha fiducia anche perché in grado di farsi carico di far pervenire contributi al partito stesso. Dopo aver affermato di essere stato designato alla presidenza dell'INADEL dal segretario del PSI Bettino Craxi, Nevol Querci precisa che l'onorevole Balzamo non poteva non mettere a conoscenza il responsabile politico dell'entità e provenienza dei finanziamenti sopra indicati. In altri termini ritiene che l'onorevole Bettino Craxi ne fosse a conoscenza.

Dal canto loro quasi tutti i costruttori, nel fornire l'elenco dettagliato delle contribuzioni effettuate a beneficio del PSI e della DC, dichiarano di essere stati costretti ad effettuare questi pagamenti, calcolati in percentuale del valore dei con-

tratti, come preconditione per poter intrattenere rapporti commerciali con gli enti di previdenza controllati dai maggiori partiti.

È necessario precisare che in tutte le dichiarazioni sopra elencate, salvo quella di Nevol Querci resa davanti al pubblico ministero di Milano, non viene fatto alcun riferimento al ruolo che avrebbe avuto il segretario del PSI. Costante è infatti il riferimento a Vincenzo Balzamo e, in alcune occasioni, a Nevol Querci come sollecitatori e come percettori (per parte socialista) dei contributi.

I procuratori della Repubblica di Roma affermano che, sulla base delle considerazioni contenute nella richiesta di autorizzazione del 12 gennaio 1993 della procura di Milano alla quale « integralmente » si riportano relativamente alla parte espositiva, per le dichiarazioni rese da Nevol Querci, per il fatto che i legali rappresentanti di area socialista degli enti previdenziali erano stati designati con l'avallo del segretario politico e che di conseguenza le loro condotte nell'attività di finanziamento del partito possono essere ricollegate a Bettino Craxi, « non si può non ipotizzare, almeno nella fase iniziale delle indagini a carico dell'onorevole Craxi, una sua partecipazione concorsuale, anche se sotto il profilo psicologico, alle condotte concussive degli autori materiali dei reati ». « L'entità delle somme entrate illegalmente nelle casse del PSI e riferibili alle operazioni immobiliari degli enti di previdenza era inoltre tale da far escludere che i massimi organi di detto partito — ed in particolare il segretario politico, che di dette entrate doveva necessariamente essere a conoscenza anche per la loro destinazione a favore di attività politiche in genere — non fossero a conoscenza dei metodi di rastrellamento delle disponibilità illegali ».

Nella memoria presentata alla Giunta, il deputato Bettino Craxi afferma che tutte le accuse si basano essenzialmente « sul teorema secondo il quale io dovrei sempre rispondere, a titolo di concorso in vari e gravi reati, per un complesso di atti, veri o presunti che sono o sarebbero

stati compiuti dagli amministratori del partito, loro collaboratori o fiduciari. Un teorema secondo il quale io ero consapevole e a conoscenza diretta di tutte le operazioni a scopo di finanziamento messe in essere o attribuite all'amministrazione del partito, e quindi di tutte le somme vere o presunte, e probabilmente in molti casi più presunte che vere, raccolte in questo ambito ». Dopo aver precisato invece che si tratta di fatti ai quali non ha personalmente concorso in nessun modo e in nessuna forma, il collega Bettino Craxi scrive che la serie continua di richieste di autorizzazione per procedere a suo carico « hanno costituito nell'insieme una vera e propria campagna di persecuzione giudiziaria dai contorni assolutamente risibili ». In relazione al suo livello di conoscenza delle entrate illegali, il collega Bettino Craxi scrive che nella sua qualità di segretario politico era « certamente consapevole dell'esistenza di finanziamenti illegali ed irregolari attraverso i quali l'amministrazione del partito si procurava risorse aggiuntive per le sue attività nazionali, locali, per le sue strutture nazionali e locali e per strutture collaterali » nella stessa misura in cui ne erano a conoscenza tutti i dirigenti del partito che rivestivano responsabilità di un qualche rilievo. « Di tutto questo — afferma il deputato Bettino Craxi — ho già fatto pubblica ammissione, assumendomi tutte le responsabilità politiche e morali che avevo il dovere di assumere invitando senza successo altri responsabili politici a fare altrettanto con il medesimo linguaggio di verità ». L'azione di persecuzione emergerebbe quindi dall'accanimento esclusivo nei suoi confronti da parte di una magistratura che invece non ha ritenuto di applicare lo stesso meccanismo automatico di responsabilità nei confronti dei segretari politici di altre organizzazioni politiche, di gran lunga più costose e burocratizzate, che hanno vissuto sui medesimi finanziamenti illegali ed in alcuni casi anche su flussi finanziari provenienti dall'estero. Per quanto riguarda la specifica vicenda degli enti previdenziali, il deputato Bettino Craxi scrive nella stessa

memoria di essere estraneo ai fatti a cui fa riferimento la procura di Roma. Giudica sotto ogni profilo una enormità i presupposti su cui si basa la richiesta della procura di Roma secondo la quale « le condotte dei legali rappresentanti di vari enti previdenziali possono essere ricollegate all'onorevole Craxi ». Precisa infine che con Nevol Querci, nominato a suo tempo commissario all'INADEL non su sua segnalazione o designazione, non ha mai avuto rapporti né di consultazione, né di altro e di non averlo neppure mai incontrato in quel periodo.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 29 giugno 1993, procedendo — ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento — all'audizione del deputato Bettino Craxi. L'audizione si è riferita anche alle altre domande di autorizzazione a procedere iscritte all'ordine del giorno.

Il deputato Bettino Craxi, prima di entrare nel merito delle singole vicende, ha premesso che le accuse a lui rivolte sono state trattate dagli organi competenti con criteri politici, che verrebbe giudicato in Parlamento da colleghi i quali sono stati a loro volta beneficiari degli stessi metodi di finanziamento dei partiti politici e in particolare da deputati che intrattengono relazioni con ambienti della malavita organizzata. Ha ribadito inoltre di essere vittima di una persecuzione giudiziaria e di una forzatura in base alla quale ogni forma di illecito emerso a carico dei dirigenti del Psi viene sistematicamente attribuito alla sua responsabilità. Ha fatto presente che le indagini per le quali si chiede l'autorizzazione sono state già compiute illegalmente nei confronti di lui e dei suoi familiari: ciò solo sarebbe sufficiente a far presumere un intento persecutorio della magistratura nei suoi confronti.

Ha rilevato che in tale situazione non resta che prendere atto del processo « rivoluzionario » in corso e che di conseguenza, come avviene in tutte le rivoluzioni, non si può tenere in gran conto le ragioni del diritto. Un esempio di questo stato di cose emergerebbe dalle dichiarazioni di sostanziale condanna nei suoi

confronti del capo della procura della Repubblica di Milano.

Ha concluso ribadendo la esistenza di un pregiudizio politico nei suoi confronti, alimentato da una *nomenklatura* politica che continua a nascondere una parte della verità e che, in qualche caso, vorrebbe giudicare dall'alto delle sue relazioni malavitose.

Per quando riguarda il caso in esame, ha ricordato che l'onorevole Nevol Querci fu interrogato per due volte dal giudice Di Pietro, il quale gli ha fatto affermare di essere stato nominato da Craxi alla carica da lui occupata e che Craxi era a conoscenza del suo incarico illecito di procurare finanziamenti al partito, cosa che non risponde al vero. Ritene quindi che sussista un intento persecutorio in capo alla magistratura milanese, desumibile dalle modalità con le quali si sono svolti gli interrogatori condotti dal giudice Di Pietro e dalle domande che questi ha formulato nel corso degli interrogatori stessi. Viceversa tale intento — ha precisato il deputato Bettino Craxi — non è desumibile nell'atteggiamento della magistratura romana; in relazione a questa indagine, per la quale l'accusa è peraltro formulata in termini problematici, si deve però rilevare la manifesta infondatezza.

Alla luce della documentazione acquisita e delle stesse dichiarazioni del deputato Bettino Craxi, non sembra che si possa rilevare alcun intento persecutorio della magistratura inquirente in relazione al procedimento in esame. Questa valutazione viene confermata anche dalla successione temporale degli interrogatori. Il pubblico ministero di Roma infatti, nel corso degli interrogatori di Nevol Querci e delle altre persone indagate, non rivolge mai alcuna domanda sul deputato Bettino Craxi. Solo quando gli vengono trasmessi dalla procura milanese i verbali d'interrogatorio di Nevol Querci con gli espliciti riferimenti al ruolo che avrebbe avuto il segretario socialista, il pubblico ministero Antonino Vinci non può esimersi dall'ipotizzare, peraltro in maniera problematica, una partecipazione concorsuale del deputato Bettino Craxi alle condotte illecite e

di conseguenza chiedere l'autorizzazione a proseguire le indagini nei suoi confronti.

Per quanto riguarda la questione della manifesta infondatezza sollevata dal deputato Bettino Craxi, pur rilevando che gli indizi emersi nel procedimento attengono solo alle dichiarazioni di Nevol Querci e che queste, senza altri elementi oggettivi di riscontro, non potrebbero avere alcuna valenza di prova, non si può certamente affermare che gli elementi raccolti siano talmente privi di fondamento logico e giuridico da non meritare neppure un loro approfondimento attraverso il proseguimento delle indagini. Bisogna del resto ricordare che gli indizi raccolti nei confronti del deputato Bettino Craxi s'inseriscono all'interno di una più vasta attività d'indagine che prospetta, sulla base di numerosi e convergenti riscontri, l'esistenza di un meccanismo di finanziamento illecito dei partiti che avrebbe portato nella casse del PSI oltre 14 miliardi. Non appartiene in ogni caso alla competenza di questa Giunta valutare la fondatezza delle dichiarazioni accusatorie di Nevol Querci o la consistenza dell'impianto accusatorio, ma solo accertare se siano rintracciabili intenti persecutori nello svolgi-

mento dell'indagine preliminare, intenti questi che potrebbero anche emergere dal carattere assolutamente pretestuoso dell'accusa. Ma come è stato riconosciuto anche dal deputato Bettino Craxi, il comportamento del pubblico ministero di Roma non è viziato da alcun intento persecutorio e la richiesta di autorizzazione a procedere appare, in relazione alla successione temporale degli atti d'indagine, come un atto dovuto.

Per questi motivi la Giunta ha deliberato nella stessa seduta del 29 giugno 1993, con distinte votazioni, di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Bettino Craxi e il diniego, per assenza di alcuna motivazione o precisazione, dell'autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, per i quali l'articolo 68 della Costituzione comporta necessità di specifica autorizzazione.

L'autorizzazione concessa non si estende ad eventuali fatti nuovi non enunciati nella domanda di autorizzazione a procedere.

Roberto CICCIOMESSERE, *Relatore*.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV
N. 517-A

**RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE**

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO,
DI AUTORIZZAZIONE A COMPIERE ATTI DI PERQUISIZIONE, DI
AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LA MISURA CAUTELARE DELLA
CUSTODIA IN CARCERE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

DI GIUSEPPE

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, NUMERO 7), 112, NUMERO 1), E 317-bis DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE PLURIAGGRAVATA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**CONSO**)

il 22 luglio 1993

Presentata alla Presidenza il 28 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 22 luglio 1993 il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei Deputati una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio della procura della Repubblica di Foggia nei confronti del deputato Cosimo Di Giuseppe per il delitto di concorso in concussione aggravata e continuata. Si chiede anche l'autorizzazione a compiere atti di perquisizione e ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere o altra meno grave.

Il procedimento in questione trae origine da una indagine relativa all'appalto dei cosiddetti nastri trasportatori del porto di Manfredonia ed in particolare dalle dichiarazioni rese da Luigi Pellegrini, tesoriere della corrente andreottiana di Capitanata facente capo all'onorevole Di Giuseppe e collaboratore di quest'ultimo. Giorgio Pellegrini riferiva nel corso dell'interrogatorio del 1° giugno 1993 che Cosimo Di Giuseppe, assessore ai lavori pubblici alla regione Puglia all'epoca dei fatti, gli avrebbe consegnato nel 1988 30 o 40 milioni in contanti e gli avrebbe confidato che si trattava di un contributo per la realizzazione del Centro direzionale per il Turismo di Baia dei Campi ricevuto dall'impresa Italscavi, aggiudicataria dell'appalto. Un secondo versamento di 50 milioni sarebbe stato consegnato al Pellegrini da Cosimo Di Giuseppe, sempre per l'affare di Baia dei Campi, verso la fine del 1989. Cosimo Di Giuseppe avrebbe anche confidato al Pellegrini di non essere stato il solo beneficiario dei contributi per l'affare del Centro direzionale poiché anche altri amministratori avrebbero partecipato a questa distribuzione di tangenti. Tali dichiarazioni venivano confermate da Giuseppe Uliano, titolare della società

Italscavi, che nel corso dell'interrogatorio del 2 luglio 1993 affermava di essere stato avvicinato dall'assessore Di Giuseppe che gli avrebbe chiesto, in relazione all'affare di Baia dei Campi, un contributo per la democrazia cristiana. Giuseppe Uliano, temendo di essere ostacolato nel proseguimento dei lavori, avrebbe versato, nel secondo semestre del 1989, la somma di 55 milioni nelle mani di Cosimo Di Giuseppe. Dichiarava invece di non poter né escludere e neppure confermare il precedente contributo del 1988.

La Giunta ha esaminato la domanda di autorizzazione a procedere nella seduta del 14 settembre 1993, procedendo — ai sensi dell'articolo 18 del regolamento — all'audizione del deputato Cosimo Di Giuseppe che, pur riconoscendo di aver ricevuto da Giuseppe Uliano verso la fine del settembre 1989 un solo contributo, si dichiarava estraneo agli addebiti di concussione. Come viene precisato nella memoria precedentemente depositata dal deputato Di Giuseppe, questo contributo di 35-40 milioni sarebbe stato offerto spontaneamente dall'Uliano che avrebbe anche insistito a lungo prima di indurlo ad accettare la somma.

Sempre nella citata memoria viene eccepita la mancata applicazione della connessione con altri analoghi procedimenti e l'incompetenza per territorio.

Dalla analisi degli atti e dalle stesse ammissioni del deputato Di Giuseppe si può rilevare che non viene messa in discussione la dazione di denaro, ma la formulazione dell'accusa di concussione. Ma pur potendosi esprimere dubbi sulla natura concussoria dei fatti addebitati al deputato Di Giuseppe, questa è sicuramente una materia preclusa all'esame

della Giunta poiché la qualificazione giuridica dei fatti compete interamente al pubblico ministero. Bisogna in ogni caso rilevare che l'ipotesi di reato formulata si fonda sulle dichiarazioni concordi di due testi che collegano il contributo ad un appalto pubblico e non ad un gesto di liberalità e che non compete certamente alla Giunta valutare la genuinità delle loro dichiarazioni.

Non appaiono invece sorrette da alcun elemento di fatto le esigenze cautelari invocate dal pubblico ministero in ordine al pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione dei comportamenti delittuosi.

Totalmente immotivata è d'altro canto la richiesta di autorizzazione a compiere atti di perquisizione.

Per queste ragioni la Giunta ha deliberato nella seduta del 14 settembre 1993 di proporre nei confronti del deputato Cosimo Di Giuseppe, la concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio, il diniego dell'autorizzazione ad eseguire misure cautelari personali e il diniego dell'autorizzazione a compiere atti di perquisizione.

ROBERTO CICCIOMESSERE, *Relatore*.

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 523-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CICCIOMESSERE**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO, DI AUTORIZZAZIONE A COMPIERE ATTI DI PERQUISIZIONE, DI AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

BORGIA

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61,
NUMERO 7), 112, NUMERO 1), 317 E 317-bis DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE PLURIAGGRAVATA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**CONSO**)

il 22 luglio 1993

Presentata alla Presidenza il 28 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 22 luglio 1993 il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al Presidente della Camera dei Deputati una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio della procura della Repubblica di Foggia nei confronti del deputato Francesco Borgia per il delitto di concorso in concussione pluriaggravata. Si chiede anche l'autorizzazione a compiere atti di perquisizione e ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere o altra meno grave.

Il procedimento in questione trae origine da una indagine relativa all'appalto dei cosiddetti nastri trasportatori del porto di Manfredonia ed in particolare dalle dichiarazioni rese da Luigi Pellegrini, tesoriere della corrente andreottiana di Capitanata facente capo all'onorevole Di Giuseppe e collaboratore di quest'ultimo. Giorgio Pellegrini riferiva nel corso dell'interrogatorio del 1° giugno 1993 che Cosimo Di Giuseppe, assessore ai lavori pubblici alla regione Puglia all'epoca dei fatti, gli avrebbe consegnato nel 1988 30 o 40 milioni in contanti e gli avrebbe confidato che si trattava di un contributo per la realizzazione del Centro direzionale per il turismo di Baia dei Campi ricevuto dall'impresa Italscavi, aggiudicataria dell'appalto. Cosimo Di Giuseppe avrebbe anche confidato al Pellegrini di non essere stato il solo beneficiario dei contributi per l'affare del Centro direzionale poiché anche altri amministratori, fra cui l'allora vicepresidente della regione Puglia Francesco Borgia, avrebbero partecipato a questa distribuzione di tangenti. Tale ultima considerazione non veniva invece confermata da Giuseppe Uliano, titolare dell'impresa Italscavi, che mentre conferma di aver versato tangenti a Cosimo Di Giuseppe e

ad altri amministratori, dichiara di aver versato un contributo di 50 milioni a Francesco Borgia in occasione delle elezioni regionali del 1990 solo in relazione al loro vincolo di amicizia. Ribadiva nel corso dell'interrogatorio che non vi è alcun collegamento fra questo sostegno politico e la vicenda di Baia dei Campi.

La Giunta ha esaminato la domanda di autorizzazione a procedere nella seduta del 14 settembre 1993, procedendo — ai sensi dell'articolo 18 del regolamento — all'audizione del deputato Francesco Borgia che si rimetteva alla memoria precedentemente depositata.

Dalla analisi degli atti è piuttosto arduo comprendere quale sia il fatto per il quale s'intende procedere. Infatti un contributo erogato nel 1990 difficilmente può essere associato ad un comportamento concussorio relativo ad un appalto deliberato nel 1986 e a tangenti che secondo quanto viene ammesso dai testi sarebbero state pagate a partire dal 1988. Bisogna inoltre rilevare che lo stesso costruttore ritenuto pienamente attendibile per le accuse rivolte ad alcuni amministratori regionali nega di essere stato costretto da Francesco Borgia a pagare tangenti in relazione all'appalto per il Centro direzionale di Baia dei Campi.

Non si comprende quindi quali siano gli elementi sui quali si fonda la richiesta del pubblico ministero. Ma queste sole considerazioni avrebbero indotto la Giunta, per doverosa prudenza, a rimettere la domanda — ai sensi dell'articolo 111 delle norme di attuazione del codice di procedura penale — all'autorità procedente perché fosse precisato il fatto-reato e forniti gli elementi sui quali si basa l'accusa. Ma il pubblico ministero ha chie-

sto anche l'autorizzazione all'arresto. La proposta di questa misura cautelare così grave in assenza non solo di gravi indizi, ma di qualsiasi elemento o testimonianza che possa configurare un comportamento concussorio configura oggettivamente un accanimento persecutorio nei confronti del deputato Francesco Borgia.

Per queste ragioni, la Giunta ha deliberato nella seduta del 14 settembre 1993 di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato suddetto e, in ogni caso, il diniego delle ulteriori autorizzazioni richieste.

ROBERTO CICCIOMESSERE, *Relatore*.